

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

Relazione sull'applicazione negli Stati membri della direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali nel periodo 1997-1999

(2002/C 28/01)

INDICE

	<i>Pagina</i>
1. INTRODUZIONE	3
2. LA DIRETTIVA «SEVESO»	3
2.1. Panoramica generale degli obblighi principali stabiliti dalla direttiva «Seveso»	3
2.2. Modifiche della direttiva «Seveso»	4
2.2.1. Direttiva 87/216/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987	4
2.2.2. Direttiva 88/610/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988	4
2.2.3. Direttiva 91/692/CEE del Consiglio del 23 dicembre 1991	4
2.3. La nuova direttiva «Seveso II»	4
3. RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA «SEVESO» E DELLE SUE MODIFICHE NEGLI STATI MEMBRI	5
3.1. Introduzione	5
3.2. Denunce e infrazioni (situazione settembre 2001)	5
4. APPLICAZIONE IN PRATICA	5
4.1. Questionari	5
4.1.1. Questionari per il periodo 1997-1999	5
4.1.2. Risposte ai questionari per il periodo 1997-1999	5
4.2. Situazione negli Stati membri	5
4.2.1. Belgio	6
4.2.2. Danimarca	7
4.2.3. Germania	9
4.2.4. Grecia	10
4.2.5. Spagna	11
4.2.6. Francia	12
4.2.7. Irlanda	13

	<i>Pagina</i>
4.2.8. Italia	14
4.2.9. Lussemburgo	15
4.2.10. Paesi Bassi	16
4.2.11. Austria	17
4.2.12. Portogallo	19
4.2.13. Finlandia	20
4.2.14. Svezia	23
4.2.15. Regno Unito	24
4.2.16. Norvegia	25
5. COMITATO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI (CCA)	26
6. ALTRE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE	26
6.1. Ufficio Rischi di grandi incidenti (MAHB)	26
6.2. Incidenti notificati alla banca dati MARS	27
6.2.1. Informazioni di riferimento	27
6.2.2. Cambiamenti introdotti dalla direttiva «Seveso II»	27
6.2.3. Struttura del sistema e delle informazioni	27
6.2.4. Caratteristiche degli incidenti	28
6.2.5. Tendenze e caratteristiche degli incidenti	30
6.2.6. Estensione della banca dati MARS al di fuori dell'UE	30
6.3. Sistema di recupero delle informazioni sugli «impianti Seveso» (SPIRS)	31
6.3.1. Contesto	31
6.3.2. Caratteristiche del sistema	31
6.3.3. Adozione del sistema SPIRS da parte delle autorità competenti	31
6.3.4. Situazione attuale delle notifiche	32
6.4. Centro di documentazione della Comunità sui rischi industriali (CDCIR)	32
6.5. Gruppi tecnici di lavoro; seminari e workshop; studi	32
6.5.1. Gruppi tecnici di lavoro	32
6.5.2. Seminari e workshop	33
6.5.3. Studi	33
7. RIEPILOGO	34
7.1. Carenze dell'attuale sistema di notifica	34
7.2. Principali risultati	34
7.2.1. Sistema di ispezioni	35
7.2.2. Informazione del pubblico	35
7.2.3. Rapporti di sicurezza	36

1. INTRODUZIONE

La direttiva 82/501/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ⁽¹⁾ (comunemente nota come direttiva «Seveso») ha come obiettivo la prevenzione di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose e la limitazione delle loro conseguenze per le persone e l'ambiente.

Per perseguire queste finalità, la direttiva fa obbligo agli Stati membri e alla Commissione di attuare varie misure.

L'articolo 18 della direttiva prevede che gli Stati membri e la Commissione si scambino informazioni sull'esperienza acquisita in materia di prevenzione di incidenti rilevanti e limitazione delle loro conseguenze e stabilisce che, cinque anni dopo la notifica della direttiva, la Commissione trasmetta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sulla sua applicazione, elaborata in base a tale scambio di informazioni.

Il 18 maggio 1988 la Commissione ha presentato una prima relazione ⁽²⁾ sull'applicazione della direttiva «Seveso» negli Stati membri.

La direttiva 91/692/CEE del Consiglio ⁽³⁾ ha sostituito l'articolo 18 della direttiva 82/501/CEE ed ha introdotto una nuova disposizione che obbliga la Commissione a predisporre relazioni triennali, a partire dal periodo 1994-1996.

Secondo quanto stabilito dalla direttiva 91/692/CEE, tale relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione e la Commissione pubblica una relazione sull'attuazione della direttiva nella Comunità europea entro nove mesi dalla trasmissione da parte degli Stati membri delle rispettive relazioni.

La relazione per il periodo 1994-1996 è stata pubblicata dalla Commissione ⁽⁴⁾ il 12 ottobre 1999. Il presente documento è la relazione per il periodo 1997-1999.

La direttiva 82/501/CEE è stata abrogata con effetto dal 3 febbraio 1999 e sostituita dalla direttiva 96/82/CE. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 di quest'ultima, non vi sono cambiamenti per le relazioni. La relazione concerne l'attuazione della direttiva «Seveso I» e, ove disponibili, sono state aggiunte informazioni sull'attuazione della direttiva «Seveso II». Le relazioni sono fatte secondo la pro forma emendata (cfr. punto 4.1.1).

La presente relazione dopo una panoramica generale dei principali obblighi previsti dalla direttiva «Seveso», descrive brevemente le modifiche apportate alla diret-

tiva stessa e fornisce informazioni sulla nuova direttiva «Seveso II», che ha sostituito la direttiva «Seveso» originaria dal 3 febbraio 1999 (capitolo 2).

Il capitolo 3 esamina il recepimento della direttiva «Seveso» e delle sue modifiche in disposizioni nazionali legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri.

Il capitolo 4 presenta i questionari utilizzati per la misura delle relazioni nel periodo 1997-1999 ed illustra la situazione negli Stati membri.

Gli altri capitoli descrivono l'operato del Comitato delle autorità competenti (capitolo 5) ed altre attività della Commissione nel periodo 1997-1999 (raccolta di dati sugli incidenti, diffusione delle informazioni da parte dell'Ufficio rischi di incidenti rilevanti) nonché attività divulgative come seminari, workshop e conferenze (capitolo 6).

La relazione si conclude con un riepilogo in cui si è cercato di confrontare la situazione nei diversi Stati membri (capitolo 7).

In alcuni casi, gli Stati membri hanno anche fornito informazioni su un periodo successivo al 1999; ciò è stato precisato ogni qualvolta esse sono state usate. La relazione contiene pertanto in misura limitata osservazioni su circostanze che si riferiscono ad un periodo successivo al 1999.

2. LA DIRETTIVA «SEVESO»

2.1. Panoramica generale degli obblighi principali stabiliti dalla direttiva «Seveso»

La direttiva «Seveso» si applica sia alle attività industriali esistenti, cioè in essere prima dell'8 gennaio 1984, sia a quelle nuove, cioè avviate dopo l'8 gennaio 1984.

Essa prevede due tipi di obblighi:

— obblighi generali del tipo indicato negli articoli 3 e 4, relativi alle misure di sicurezza e di prevenzione di incidenti rilevanti negli impianti industriali di cui agli allegati I e IV o all'allegato II (prima colonna),

— obblighi specifici relativi agli impianti di cui agli allegati I e III o all'allegato II (seconda colonna).

⁽¹⁾ GU L 230 del 5.8.1982, pag. 1.

⁽²⁾ COM(88) 261 def.

⁽³⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU C 291 dell'1.10.1991.

Gli obblighi specifici includono, in particolare, i tre punti seguenti:

- notifica alle autorità competenti (mediante il rapporto di sicurezza e il piano di emergenza interno dell'impianto), da parte del fabbricante, delle informazioni menzionate nell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva, relative alle sostanze, agli impianti ed alle possibili situazioni di incidenti rilevanti,
- elaborazione, da parte delle autorità responsabili, di piani di emergenza e di intervento da applicare all'esterno degli impianti (articolo 7, paragrafo 1), denominati nel punto 2 piani di emergenza esterni,
- comunicazione, alle persone che possono essere colpite da un incidente rilevante, delle informazioni relative alle misure di sicurezza e alle norme da seguire in caso di incidente (articolo 8, paragrafo 1).

La direttiva «Seveso» prevede inoltre che le autorità competenti organizzino ispezioni o altre misure di controllo, secondo il tipo di attività considerata (articolo 7, paragrafo 2).

In caso di incidente rilevante, il gestore deve informare immediatamente le autorità competenti e comunicare i dati necessari. Le autorità, a loro volta, devono informare la Commissione ed inviare una relazione sull'incidente. Questi obblighi sono indicati negli articoli 10 e 11 della direttiva.

2.2. Modifiche della direttiva «Seveso»

2.2.1. Direttiva 87/216/CEE del Consiglio del 19 marzo 1987 ⁽¹⁾

Questa prima revisione della direttiva «Seveso» si è limitata a correggere e chiarire alcuni punti e livelli limite negli allegati I, II e III della direttiva al fine di evitare interpretazioni diverse del campo di applicazione della direttiva e di assicurare un'attuazione più coerente ed efficace da parte degli Stati membri.

La riduzione dei valori limite indicati negli allegati II e III è stata ritenuta necessaria per rafforzare le disposizioni sulle attività industriali in cui sono utilizzate sostanze particolarmente pericolose come cloro, fosgene o isocianato di metile.

Altre modifiche hanno riguardato l'inclusione dell'ossigeno liquido e del triossido di zolfo ed una definizione più precisa di alcune sostanze o gruppi di sostanze.

2.2.2. Direttiva 88/610/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988 ⁽²⁾

In seguito all'incendio sviluppatosi nel magazzino della società Sandoz a Basilea in Svizzera il 1° novembre 1986, la seconda modifica alla direttiva «Seveso» ha esteso l'ambito di applicazione ai depositi isolati di sostanze pericolose.

Questa modifica ha anche definito un nuovo elenco di sostanze pericolose (nuovo allegato II) ed ha introdotto una nuova categoria di sostanze (sostanze comburenti — modifica dell'allegato IV).

Inoltre, ha introdotto in un nuovo allegato VII l'elenco delle informazioni che devono essere comunicate al pubblico in caso di incidente ⁽³⁾.

2.2.3. Direttiva 91/692/CEE del Consiglio del 23 dicembre 1991 ⁽⁴⁾

Questa direttiva quadro orizzontale sulla standardizzazione e razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente ha sostituito l'articolo 18 della direttiva «Seveso» e ha introdotto una nuova disposizione in base a cui la Commissione deve preparare relazioni triennali, a partire dal periodo 1994-1996.

2.3. La nuova direttiva «Seveso II»

Il 9 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti ⁽⁵⁾ (direttiva «Seveso II»). Dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, la direttiva è entrata in vigore il 3 febbraio 1997.

Gli Stati membri hanno avuto due anni per adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (fase di recepimento). A partire dal 3 febbraio 1999, le disposizioni della direttiva sono diventate obbligatorie per l'industria e per le autorità pubbliche degli Stati membri responsabili dell'attuazione e del controllo dell'applicazione della direttiva.

⁽²⁾ GU L 336 del 7.12.1988, pag. 14.

⁽³⁾ Ulteriormente elaborato, in applicazione di una risoluzione del Consiglio dei Ministri (16 ottobre 1989, pubblicata nella GU C 273 del 26.10.1989, pag. 1), in B. De Marchi & S. Funtowicz: «General Guidelines for Content of Information to the Public» (Directive 82/501/EEC — Annex VII) EUR 15946 EN (1994), pubblicato anche in francese EUR 15946 FR, tedesco EUR 15946 DE e spagnolo EUR 15946 ES.

⁽⁴⁾ GU L 337 del 31.12.1991, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

⁽¹⁾ GU L 85 del 28.3.1987, pag. 36.

La direttiva «Seveso II» ha sostituito la direttiva «Seveso» originaria. Questa revisione non è stata presentata in forma di modifica bensì di nuova direttiva, per evidenziare gli importanti cambiamenti apportati ed i nuovi concetti introdotti. Questi cambiamenti includono la revisione e l'ampliamento del campo di applicazione, l'introduzione di nuove disposizioni concernenti i sistemi di gestione della sicurezza, i piani di emergenza ed il controllo dell'urbanizzazione, nonché un rafforzamento delle disposizioni relative alle ispezioni che devono essere eseguite dagli Stati membri.

3. RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA «SEVESO» E DELLE SUE MODIFICHE NEGLI STATI MEMBRI

3.1. Introduzione

Alla Commissione sono demandate due funzioni relativamente al controllo dell'attuazione del diritto comunitario negli Stati membri:

- controllo del corretto e completo recepimento delle direttive comunitarie nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e
- controllo dell'applicazione pratica delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali negli Stati membri.

In base all'articolo 226 del trattato CE la Commissione può avviare una procedura contro gli Stati membri che non rispettano i loro obblighi. Questa procedura ha inizio con una lettera di ingiunzione, quindi viene emesso un parere motivato ed infine è adita la Corte di giustizia.

3.2. Denunce e infrazioni (situazione settembre 2001)

Il termine fissato per il recepimento della direttiva «Seveso II» era il 3 febbraio 1999. La Commissione ha dovuto avviare procedure di infrazione nei confronti di diversi Stati membri per mancato recepimento, entro i termini previsti, della direttiva sui pericoli di incidenti rilevanti («Seveso II»).

La Commissione ha inoltre adito la Corte di giustizia delle Comunità europee nei confronti di alcuni Stati membri per mancato recepimento della direttiva o per mancata comunicazione alla Commissione delle misure legislative di recepimento della direttiva.

Per il settembre 2001 sono attese le sentenze della Corte relativamente ai procedimenti avviati nei confronti di Austria, Belgio, Germania e Irlanda per comunicazione incompleta delle misure di recepimento.

La Commissione ha inoltre deciso, nel luglio 2001, di adire la Corte di giustizia relativamente alla Francia per comunicazione incompleta.

4. APPLICAZIONE IN PRATICA

4.1. Questionari

4.1.1. Questionari per il periodo 1997-1999

La procedura stabilita nella direttiva 91/692/CEE del Consiglio per l'elaborazione e l'adozione formale di un questionario non è mai stata conclusa e quindi i questionari non sono stati formalmente adottati. Benché la direttiva «Seveso II» sia entrata in applicazione il 3 febbraio 1999 (quindi nel periodo di riferimento) si era deciso di usare la pro forma emendata per tutto il periodo di riferimento, così da garantire la coerenza delle informazioni presentate. Tale pro forma è stata istituita come modalità annuale di raccolta di informazioni dagli Stati membri.

Gli Stati membri si sono impegnati a fornire alla Commissione le informazioni sulla base della pro forma emendata per il periodo 1997-1999. Il questionario utilizzato è riportato nell'allegato I.

4.1.2. Risposte ai questionari per il periodo 1997-1999

Le risposte degli Stati membri sono sintetizzate e presentate in tre tabelle, una per ciascun anno di riferimento. Le tabelle sono contenute negli allegati.

Nota: le caselle vuote indicano che non sono state fornite risposte in merito o che le risposte fornite non erano pertinenti. In questi casi ulteriori commenti o chiarimenti sono contenuti nei punti relativi ai singoli Stati membri.

4.2. Situazione negli Stati membri

Questo punto e il successivo sono basati sulle informazioni raccolte attraverso i questionari e si riferiscono al periodo 1997-1999.

Per ogni Stato membro, le informazioni sono riportate sotto i seguenti titoli:

- Osservazioni generali (se necessario)
- Principali leggi nazionali
- Autorità
- Autorità competenti

— Autorità per l'attuazione (dove indicate)	Autorità competenti
— Siti soggetti all'articolo 5 (della direttiva 82/501/CE)	A livello federale
— Attività nei siti	Ministero federale del Lavoro e dell'occupazione — Amministrazione per la sicurezza sul lavoro — Direzione rischi chimici
— Rapporti di sicurezza	
— Piani di emergenza interni	Ministero federale degli Interni — Direzione generale della protezione civile
— Richieste ufficiali/azioni legali	
— Piani di emergenza esterni	Ministero federale degli Affari economici — Amministrazione per la qualità e la sicurezza
— Ispezioni	
— Informazione del pubblico	A livello regionale
— Notifica di incidenti	Ministero della Comunità fiamminga — Amministrazione per l'ambiente, la natura, la pianificazione territoriale e la gestione dei rifiuti (AMINAL)
— Osservazioni	
4.2.1. <i>Belgio</i>	Ministero della regione Vallonia — Direzione generale per le risorse naturali e l'ambiente (DGRNE)
Principali leggi nazionali	
Leggi federali	Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (Istituto di Bruxelles per la gestione dell'ambiente) (IB-GE).
Decreto reale del 1° febbraio 1985 che integra la regolamentazione generale concernente la protezione sul lavoro (RGPT) con un nuovo capitolo VI riguardante le misure specifiche relative ad alcune attività industriali ⁽¹⁾ .	Siti soggetti all'articolo 5 (direttiva 82/501/CE)
Legge del 21 gennaio 1987 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ⁽²⁾ .	In Belgio, i siti soggetti all'articolo 5 erano 85 alla fine del 1996, 89 alla fine del 1997 e del 1998 e 84 alla fine del 1999.
Leggi regionali	Attività nei siti
La direttiva è stata inserita nei vari sistemi di autorizzazione per gli stabilimenti classificati:	Nel 1996 sono state segnalate 266 attività eseguite in siti soggetti alla direttiva «Seveso»; tale numero è salito a 293 nel 1998, quindi sceso a 289 nel 1999.
— decreto del 28 giugno 1985 per la regione Fiandre ⁽³⁾ ,	Questi dati si riferiscono in realtà ad «impianti»; dato che a volte un'attività viene eseguita in più di un impianto, si stima che il numero di attività sia in realtà inferiore di circa il 20 %.
— decreto dell'11 settembre 1985 per la regione Vallonia ⁽⁴⁾ ,	
— ordinanza del 30 luglio 1992 per la regione di Bruxelles ⁽⁵⁾ .	La maggior parte degli impianti è concentrata in alcune grandi società chimiche e nelle raffinerie di petrolio di Anversa. Il numero di impianti in questi grandi siti varia continuamente.

⁽¹⁾ Moniteur Belge, del 26 marzo 1985.

⁽²⁾ Moniteur Belge, del 10 marzo 1987.

⁽³⁾ Moniteur Belge, del 17 settembre 1985.


⁽⁴⁾ Moniteur Belge, del 24 gennaio 1986.

⁽⁵⁾ Moniteur Belge, del 29 agosto 1992.

Nel periodo 1994-99, il numero totale di siti è rimasto stabile mentre il numero di attività è aumentato; di conseguenza, è aumentato il numero di attività per sito, come risulta dalla figura seguente:

Figura 1

Numero di attività per sito in Belgio




Rapporti di sicurezza

Tutti i rapporti di sicurezza presentati contenevano piani di emergenza interni o hanno portato all'elaborazione di un piano di emergenza interno. La percentuale di rapporti di sicurezza esaminati dalle autorità competenti e giudicati accettabili per un adeguato seguito amministrativo è stata del 92 % nel 1996, del 91 % nel 1997, del 90 % nel 1998 e del 100 % nel 1999.

Di particolare interesse risulta il fatto che, analogamente a quanto avvenuto in molti Stati membri, la percentuale di siti per i quali sono state trasmesse richieste ufficiali o avviate azioni legali è aumentata tra il 1994 e il 1996 per poi diminuire negli anni successivi. Questa riduzione potrebbe essere dovuta alla maggior cura posta nel controllo dei rapporti di sicurezza e quindi ad una miglior qualità di tali documenti che avrebbe portato ad una diminuzione del numero di richieste ufficiali e azioni legali nei confronti dei siti oggetto della direttiva «Seveso».

Figura 2

Rapporti di sicurezza accettati e siti oggetto di richieste ufficiali




Il numero di rapporti di sicurezza previsti in Belgio per il periodo 1994-99 è aumentato in proporzione simile al numero di attività, come si può rilevare nel diagramma successivo dalle barre in rosso (a destra), che mostrano un rapporto costante tra il numero di rapporti di sicurezza e il numero di attività. Il rapporto tra numero di rapporti pervenuti e numero di siti è tuttavia aumentato nel periodo 1994-99. Ciò si può spiegare con la concomitanza di due fattori:

- stabilità del numero di siti e aumento del numero di attività

- in Belgio, un rapporto di sicurezza può riferirsi tanto ad un sito quanto ad un'attività. Nella maggior parte dei casi, i rapporti di sicurezza si riferiscono alle attività.

Figura 3

Rapporti di sicurezza pervenuti per sito e per attività



Piani di emergenza esterni

La percentuale dei siti per i quali esiste un piano di emergenza esterno è passata dal 69 % nel 1997 all'86 % nel 1999.

Ispezioni

Durante il periodo di riferimento, tutti i siti sono stati sottoposti ad ispezione ogni anno.


Informazione del pubblico

Nel periodo 1994-99, i siti che hanno fornito informazioni per il pubblico sono aumentati, come nella maggior parte degli Stati membri, ed hanno raggiunto l'86 % — il valore più alto nell'UE.

In Belgio, le informazioni devono essere fornite al pubblico non dai gestori ma dalla Protezione civile del ministero degli Affari interni.

Figura 4

Percentuale dei siti che hanno fornito informazioni al pubblico



4.2.2. Danimarca

Principali leggi nazionali

Decreto n. 520 del ministero dell'Ambiente, del 5 luglio 1990, sulla valutazione della sicurezza in relazione ad attività pericolose.

Decreto n. 867 del ministero del Lavoro, del 13 ottobre 1994, sulle prestazioni lavorative, modificato dal decreto n. 1017 del 17 dicembre 1997.

Legge n. 1054, del 23 dicembre 1992, sulla predisposizione operativa.

Legge n. 567, del 1° settembre 1986, sull'amministrazione della giustizia.

Autorità competenti

Ministero dell'Ambiente, Agenzia per la protezione dell'ambiente

Ministero del Lavoro, Servizio per l'ambiente di lavoro

Ministero della Giustizia

Ministero degli Interni, Agenzia per la gestione di interventi di emergenza

Autorità per l'attuazione

Agenzia per la protezione dell'ambiente

Consigli regionali

Enti comunali per la preparazione alle emergenze, Agenzia per la gestione degli interventi di emergenza

Servizio per l'ambiente di lavoro

Polizia

Siti soggetti all'articolo 5 (direttiva 82/501/CE)

In Danimarca il numero di siti soggetti all'articolo 5 è diminuito da 24 alla fine del 1994 a 21 alla fine del 1996 ed è sceso ulteriormente a 18 alla fine del 1999.

Attività nei siti

Alla fine del 1999 in questi 18 siti venivano svolte 24 attività.

Rapporti di sicurezza

Le autorità competenti danesi hanno ricevuto in tutto 44 rapporti di sicurezza; non sono attesi altri rapporti. 19 rapporti contengono piani di emergenza interni. Tutti i rapporti di sicurezza sono stati esaminati dalle autorità competenti, che li hanno giudicati soddisfacenti.

Il numero riportato è il numero totale di rapporti di sicurezza finora pervenuti dai siti oggetto della direttiva, compresi gli aggiornamenti. Questo spiega perché il numero sia così elevato.


In seguito all'esame dei rapporti di sicurezza, le autorità competenti hanno trasmesso richieste ufficiali o avviato azioni legali nei confronti di 16 siti in relazione agli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, ultimo trattino.

In Danimarca, all'espressione «richieste ufficiali» è stato attribuito il significato di richieste di informazioni supplementari a complemento dei rapporti di sicurezza pervenuti, o lettere di ingiunzione alle società per sollecitare misure aggiuntive volte a prevenire incidenti rilevanti.

In Danimarca non sono state avviate azioni legali, intese come citazioni in giudizio, per dare applicazione alle norme legislative con cui la direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale.

Figura 5

Rapporti di sicurezza pervenuti per sito e per attività



Il numero di rapporti di sicurezza pervenuti per sito e per attività è aumentato nel periodo 1994-99, mentre resta molto elevato il numero di siti oggetto di richieste ufficiali o azioni legali (circa l'86 % nel periodo 1994-99).

Tutti i siti hanno predisposto un piano di emergenza interno.

Piani di emergenza esterni

Esistono 18 piani di emergenza esterni, uno per ciascuno dei siti esistenti.

Ispezioni

In Danimarca, nel periodo di riferimento, tutti i siti sono stati sottoposti ad ispezione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2.

Informazione del pubblico

Le informazioni per il pubblico di cui all'articolo 8 sono state fornite per 11 siti. In Danimarca le informazioni per il pubblico, così come previsto dall'allegato B della direttiva 88/610/CEE, sono fornite dalla Polizia sulla base delle informazioni fornite dalla società.

Notifica di incidenti

Durante il periodo di notifica è stato riferito 1 incidente.

Osservazioni

Nel periodo di notifica sono stati registrati sensibili miglioramenti nell'attuazione della direttiva «Seveso», in particolare per la preparazione dei rapporti di sicurezza da parte delle imprese e la collaborazione fra le autorità competenti a livello centrale e locale per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla direttiva.

Il numero di siti cui si applica la direttiva è diminuito nel periodo di riferimento, a causa soprattutto della riduzione della capacità di stoccaggio di ammoniaca liquida e GPL.

4.2.3. *Germania***Osservazioni generali**

La norma tedesca «Störfall-Verordnung 1991», che dà attuazione alla direttiva «Seveso», non riguarda i siti ma gli impianti. Per questo, tutte le risposte fornite ai questionari per il periodo 1997-1999 si riferiscono ad «impianti». Per la costruzione e/o la conduzione degli impianti cui si applica la «Störfall-Verordnung» è richiesta un'autorizzazione. Nel corso di questa procedura sono esaminati i rapporti di sicurezza e, laddove necessario, vengono avviate dalle autorità competenti azioni legali o richieste ufficiali. I rapporti di sicurezza costituiscono uno strumento molto importante per ulteriori ispezioni e per la valutazione di modifiche significative realizzate in questi impianti.

I dati concernenti i piani di emergenza interni ed esterni non sono stati raccolti separatamente; finora, quindi, non è stato possibile fornire le risposte a queste domande. Comunque, per tutti gli impianti di cui all'articolo 5 è richiesto un piano di emergenza interno, che viene predisposto in consultazione con le autorità competenti. Tutti i dati riportati di seguito si riferiscono al 1999.

Principali leggi nazionali

Bundes-Immissionsschutzgesetz — BImSchG (legge federale sul controllo delle immissioni)

Störfall-Verordnung (decreto sul rischio di incidenti)

1., 2., 3. Störfall-Verwaltungsvorschrift (prima, seconda, terza disposizione amministrativa generale riguardante il decreto sul rischio di incidenti)

Autorità competenti**Autorità federali**

Ministero federale per l'Ambiente, la conservazione della natura e la sicurezza nucleare

Ministero federale del Lavoro e degli affari sociali

Ministero federale degli Interni


Autorità dei Länder

Vari ministeri ed autorità locali

Siti/attività soggetti all'articolo 5 (direttiva 82/501/CE)

In Germania, gli impianti soggetti all'articolo 5 erano 1955 nel 1997, 1893 nel 1998 e 1903 nel 1999 ma, come già spiegato, non sono disponibili dati sul numero di siti. La percentuale di impianti «nuovi» è stata all'incirca del 14 % ogni anno.

Figura 6

Numero totale di siti/impianti

Dopo una notevole riduzione tra il 1994 e il 1995, il numero di siti è rimasto stabile a circa 1900 nel periodo 1997-99.

Rapporti di sicurezza

Alle autorità competenti sono già stati presentati 1 874 rapporti di sicurezza nel 1999; di questi, 1 849 sono stati esaminati. Nel 1997 sono stati esaminati 1 754 dei 1 955 rapporti presentati. Nel 1998, i rapporti esaminati sono stati 1 869 rispetto ai 1 893 presentati. Non è prevista la presentazione di altri rapporti.

Non sono disponibili dati riguardanti i piani di emergenza interni, in quanto tali dati non sono stati raccolti separatamente, come già indicato in precedenza. Nel 1997 i piani di emergenza erano 1955, saliti a 1893 nel 1998.

Piani di emergenza esterni

Non sono disponibili dati sui piani di emergenza esterni in quanto, come già indicato in precedenza, finora questi dati non sono stati raccolti.

Ispezioni

1 849 rapporti di sicurezza sono stati esaminati e considerati soddisfacenti. Il numero di ispezioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2 non è attualmente noto (domanda 6 b). Non sono disponibili dati separati concernenti le richieste ufficiali o le azioni legali avviate dalle autorità competenti in seguito all'esame dei rapporti di sicurezza con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1 (domanda 5). Inoltre, non sono disponibili dati concernenti la valutazione dei rapporti di sicurezza eseguita da esperti esterni indipendenti (domanda 7 a).

Informazione del pubblico

Sono state fornite informazioni al pubblico in 1 610 casi nel 1997, 1 559 e 1 562 casi nel 1999. Nell'ambito del recepimento dell'articolo 8 della direttiva «Seveso I», erano stati pubblicati un documento di orientamento e uno studio dell'Ufficio federale per l'ambiente sull'efficienza dell'informazione del pubblico. Le informazioni sono fornite al pubblico dal gestore, previa approvazione delle autorità competenti locali.

Notifica di incidenti

30 incidenti rilevanti verificatisi nel periodo di riferimento sono stati notificati alla banca dati MARS.

Osservazioni

Nel periodo di notifica non vi sono state modifiche significative della politica di controllo degli incidenti rilevanti in Germania. Le autorità competenti stanno preparando il passaggio alla direttiva «Seveso II».

4.2.4. Grecia

Principali leggi nazionali

Legge quadro 1650/1986 per l'ambiente

Legge 1568/1985 sulla salute e la sicurezza

Decisione ministeriale comune 18187/272 del 24 febbraio 1988 (recepimento nell'ordinamento nazionale greco della direttiva 82/501/CEE e della sua prima modifica)

Decisione ministeriale comune 77119/4607 del 19 luglio 1993 (recepimento della seconda modifica della direttiva 82/501/CEE più alcune variazioni)

Autorità competenti

Ministero dell'Ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici (organismo di riferimento per la Grecia)

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, direzione per la protezione antincendio

Ministero dell'Industria

Ministero della Sanità

Ministero del Lavoro

Autorità per l'attuazione

Ministero degli Interni

Ministero dell'Agricoltura

Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni

Ministero della Marina mercantile

Autorità locali (Prefetture)

Siti soggetti all'articolo 5 (direttiva 82/501/CE)

56 siti rientrano nelle disposizioni previste dall'articolo 5; quattro di essi sono di nuova costruzione.

Attività nei siti


In questi siti sono svolte 56 attività di cui quattro nuove.

Rapporti di sicurezza

Sono già stati presentati 56 rapporti di sicurezza; non ne sono previsti altri. 49 rapporti di sicurezza comprendono un piano di emergenza interno; 45 sono stati considerati soddisfacenti dalle autorità competenti. La percentuale dei rapporti di sicurezza comprendenti un piano di emergenza interno è stata circa del 92 %

Figura 7

Rapporti di sicurezza esaminati e accettati



La percentuale dei rapporti di sicurezza esaminati dalle autorità competenti e giudicati accettabili per un adeguato seguito amministrativo è aumentata nel periodo 1994-99 ed ha raggiunto l'80 % nel 1999.

La percentuale dei siti per i quali le autorità competenti hanno trasmesso richieste ufficiali o avviato azioni legali in seguito alla valutazione dei rapporti di sicurezza è stata dell'89 % per il periodo di riferimento.

Piani di emergenza esterni


Per due siti esiste un piano di emergenza esterno. Il ministero dell'Ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici, in collaborazione con le prefetture delle zone più industrializzate (Attica, Salonicco, Pireo) ed esperti esterni, ha completato i piani di emergenza generici da mettere in atto in caso di incidenti industriali in tali zone ed intende predisporre un piano di emergenza esterno per ciascun impianto industriale soggetto all'articolo 5 della direttiva 82/501/CEE del Consiglio. A questo proposito, è prevista la redazione di 30 piani di emergenza esterni per queste tre zone.

Ispezioni

45 siti (80 %) sono stati sottoposti ad ispezione durante il periodo di riferimento.

Figura 8

Percentuale dei siti sottoposti ad ispezione



La percentuale dei siti sottoposti ad ispezione non è cambiata in misura significativa rispetto al 1996.

Informazione del pubblico

Un solo sito ha fornito informazioni per il pubblico.

Osservazioni generali

Benché la percentuale di rapporti di sicurezza esaminata dalle autorità competenti e giudicata soddisfacente sia aumentata, permangono molti motivi di preoccupazione riguardo all'informazione del pubblico ed ai piani di emergenza esterni. Come già indicato in precedenza, le lacune esistenti saranno colmate nel prossimo futuro.

4.2.5. Spagna

Principali leggi nazionali

Legislazione nazionale

Decreto reale 1254/1999, del 21 luglio 1999.

Legislazione delle comunità autonome

In Spagna nelle comunità autonome vi sono 19 autorità competenti, che hanno potere legislativo nelle rispettive aree geografiche e quindi devono emanare specifiche disposizioni per attuare la legislazione nazionale. Ogni comunità ha emanato il suo decreto, nominando il dipartimento responsabile per i vari obblighi previsti dalla direttiva.

Autorità competenti

Autorità competente a livello nazionale

Direzione generale della Protezione civile — ministero degli Interni, in coordinamento con il Dipartimento nazionale per l'industria, l'ambiente e il lavoro e con le sedi provinciali della protezione civile.

Comunità autonome

In genere il Dipartimento con delega per la protezione civile di ogni comunità coordina l'attuazione della direttiva nell'area di propria competenza in collaborazione con altri dipartimenti regionali come Industria, Ambiente, Lavoro, ecc.

Autorità locali

I vari comuni interessati sono tenuti ad elaborare il proprio piano di emergenza esterno in base alle indicazioni fornite dalla comunità autonoma di appartenenza.

Siti soggetti all'articolo 5 (direttiva 82/501/CE)

Alla fine del 1999, i siti soggetti all'articolo 5 in Spagna erano 152; di questi, cinque erano di nuova costruzione

Attività nei siti

In questi siti sono svolte 164 attività, di cui cinque nuove.


Rapporti di sicurezza

Le autorità competenti hanno già ricevuto 160 rapporti di sicurezza e ne sono previsti altri cinque. Tutti i rapporti di sicurezza pervenuti contengono un piano di emergenza interno. Il motivo per il quale il numero

di rapporti di sicurezza è maggiore di quello dei siti industriali interessati è che alcuni siti industriali soggetti solo agli articoli 3 e 4 hanno volontariamente presentato un rapporto di sicurezza all'autorità competente per essere inclusi nei piani di emergenza esterni.

Figura 9

Rapporti di sicurezza esaminati e accettati



La percentuale dei rapporti di sicurezza esaminati e accettati non ha seguito l'evoluzione registrata nella maggior parte degli Stati membri ed è diminuita nel periodo 1997-99. La percentuale dei siti a cui sono state trasmesse richieste ufficiali si è mantenuta stabile nei due periodi per i quali sono state presentate le relazioni sull'attuazione della direttiva.

Richieste ufficiali/azioni legali

La percentuale dei siti per i quali le autorità competenti hanno trasmesso richieste ufficiali o avviato azioni legali in seguito alla valutazione del rapporto di sicurezza è stata di circa il 36 % nel periodo di riferimento.

Piani di emergenza esterni

Il numero di piani di emergenza esterni per questi siti è 108, pari a circa il 71 % dei siti.

Ispezioni

Nei tre anni in esame, 80 siti sono stati sottoposti ad ispezione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 (in media circa il 18 % all'anno).

Informazione del pubblico

La percentuale dei siti che hanno fornito informazioni per il pubblico nei tre anni in questione è stata di circa il 26 %. Il decreto reale di recepimento della direttiva 82/501 e delle relative modifiche stabilisce che «le autorità competenti delle comunità regionali, con la collaborazione dei gestori, forniscono informazioni al pubblico».

Le informazioni vengono diffuse attraverso campagne pubbliche (opuscoli, interviste, presentazioni, ecc.).

Notifica di incidenti

Quattro incidenti rilevanti sono stati notificati al MAHB; di questi, due si sono verificati in stabilimenti di livello superiore e gli altri due in stabilimenti di livello inferiore.

4.2.6. Francia

Principali leggi nazionali

Legge del 19 luglio 1976 sugli impianti classificati per la protezione dell'ambiente

Legge del 22 luglio 1987 sulla prevenzione di grandi rischi

Autorità competenti

Il ministero dell'Ambiente è competente per le normative riguardanti gli impianti classificati.

Il ministero degli Interni è competente per l'organizzazione generale dei servizi di emergenza e per la preparazione alle emergenze.

Il prefetto del dipartimento è competente per il rilascio delle autorizzazioni ed è assistito, per gli aspetti tecnici, dagli ispettori degli impianti classificati delle DRIRE (Direzioni regionali dell'industria, della ricerca e dell'ambiente). Il prefetto del dipartimento predispone anche i piani di emergenza esterni.

Siti soggetti all'articolo 5 (82/501/CE)

Nel 1996 i siti soggetti all'articolo 5 erano 392, scesi a 371 alla fine del 1998.


Attività nei siti

Nel 1996 venivano svolte 698 attività; 740 attività venivano svolte nei siti di cui alla domanda 1 a.

Rapporti di sicurezza

Alle autorità competenti sono stati presentati 850 rapporti di sicurezza; non ne sono previsti altri. Tutti i rapporti di sicurezza sono stati esaminati dall'ispettore. Circa il 52 % dei rapporti presentati conteneva un piano di emergenza interno.

Figura 10


Rapporti di sicurezza pervenuti per sito e per attività

Il numero di rapporti di sicurezza pervenuti è aumentato del 34 % nel periodo 1994-99 mentre il numero di siti è lievemente diminuito, il che ha determinato un aumento del numero di rapporti di sicurezza pervenuti per sito. Nel periodo 1994-99 è aumentato anche il numero di attività ed è cresciuto lievemente il numero di rapporti di sicurezza pervenuti per attività.

Piani di emergenza esterni

Alla fine del 1998, per 280 siti esisteva un piano di emergenza esterno.

Figura 11

Siti con un piano di emergenza esterno

La percentuale di siti per i quali esiste un piano di emergenza esterno è aumentata ed ha raggiunto il 75 % alla fine del 1999.

Ispezioni


Non sono disponibili dati di immediata consultazione sulle ispezioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e nemmeno sulle azioni legali avviate dalle autorità competenti.

Sul totale degli stabilimenti interessati dalla legge del 16 luglio 1976 (63 000 stabilimenti soggetti ad autorizzazione), sono state effettuate in media 20 000 ispezioni all'anno.

Informazione del pubblico

L'informazione del pubblico prevista dall'articolo 8 della direttiva «Seveso» è stata assicurata in 280 casi.

Figura 12

Percentuale dei siti che hanno fornito informazioni al pubblico

La percentuale dei siti che hanno fornito informazioni al pubblico è aumentata nel periodo 1997-99, raggiungendo il 75 % nel 1999.

Osservazioni

63 000 stabilimenti sono interessati dalla legge del 16 luglio 1976 e sono soggetti ad autorizzazione. La richiesta di autorizzazione deve includere, in particolare, una valutazione d'impatto ed una valutazione dei rischi. Questi studi sono cruciali per poter prevenire incidenti rilevanti in termini di riduzione dei rischi alla fonte, predisposizione di piani di emergenza, controllo dell'urbanizzazione e informazione del pubblico.

4.2.7. Irlanda**Principali leggi nazionali**

Disposizioni delle Comunità europee (rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali), 1986 ⁽¹⁾

Disposizioni delle Comunità europee (rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali) (modifica), 1989 ⁽²⁾

Disposizioni delle Comunità europee (rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali) (modifica), 1992 ⁽³⁾

Autorità

Autorità competente a livello centrale:

— Autorità nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro.

⁽¹⁾ S.I. n. 292-1986.

⁽²⁾ S.I. n. 34-1989.

⁽³⁾ S.I. n. 21-1992.

Autorità competenti a livello locale:

- Garda Síochána (Polizia),
- Autorità locali,
- Enti sanitari regionali.

Siti soggetti all'articolo 5 (82/501/CE)

In Irlanda, i siti soggetti all'articolo 5 della direttiva erano 20 alla fine del 1996, 19 alla fine del 1997 e 16 alla fine del 1999. Lo scioglimento di due società ha comportato la chiusura di due siti.

Attività nei siti


L'Irlanda applica la direttiva «Seveso» con riferimento ad interi stabilimenti e non a singole attività industriali e quindi non sono disponibili dati sulle singole attività. Tuttavia, tranne che in un caso, in ciascun sito viene svolta una sola attività, quindi il numero delle attività è uguale al numero di impianti più uno.

Rapporti di sicurezza

Nel 1997 sono stati trasmessi 18 rapporti di sicurezza, sui 19 previsti; nel 1998 17 rapporti sui 18 previsti e nel 1999 16 rapporti sui 16 previsti. Tutti i rapporti di sicurezza contenevano un piano di emergenza interno e sono stati giudicati accettabili per il seguito amministrativo.

Figura 13

Siti oggetto di richieste ufficiali e rapporti di sicurezza accettati



La percentuale dei siti oggetto di richieste ufficiali o azioni legali è diminuita nel periodo 1994-99, mentre la percentuale dei rapporti di sicurezza esaminati e accettati, già relativamente elevata rispetto alla media UE nel 1994, è ulteriormente aumentata ed ha raggiunto il 100 % nel 1999.

L'esame dei rapporti di sicurezza non ha portato a richieste ufficiali o ad azioni legali nel periodo di notifica.

Piani di emergenza esterni

I siti per i quali esiste un piano di emergenza esterno erano 13 nel 1997 e 1998 e 12 nel 1999, vale a dire il 75 % del totale. Per tre siti si ritiene che non esistano rischi per la popolazione esterna.

Ispezioni

Nel 1997 e 1998, 16 siti sono stati sottoposti ad ispezione conformemente all'articolo 7, vale a dire circa l'85 % del totale. Nel 1999 i siti sottoposti ad ispezione sono stati 12, pari al 75 % del totale.

Informazione del pubblico

Nel periodo di notifica, tre siti non hanno assicurato l'informazione del pubblico e quindi la percentuale dei siti che hanno fornito informazioni al pubblico è stata circa dell'80 %. Per stabilire se i siti avessero effettivamente fornito informazioni al pubblico, gli ispettori hanno fatto visita a varie persone nelle vicinanze del sito.

Notifica di incidenti

Nel periodo di riferimento non si sono verificati incidenti rilevanti.

4.2.8. Italia

Principali leggi nazionali

Decreto del Presidente della Repubblica, del 17 maggio 1998, n. 175 attuativo della direttiva 82/501/CEE, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 31 marzo 1989, sull'applicazione dell'articolo 12 del DPR 175/88

Decreto del ministero dell'Ambiente del 20 maggio 1991; modificazioni ed integrazioni al DPR 17/05/1988 n. 175, in recepimento della direttiva 86/610/CEE che modifica la direttiva 82/501/CEE relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

Decreti legge non convertiti in legge: D.L. 10 gennaio 1994 n. 13, 10 marzo 1994 n. 278, 8 luglio 1994 n. 437, 7 settembre 1994, n. 529, 7 novembre 1994, n. 618, 7 gennaio 1995 n. 2, 9 marzo 1995 n. 65, 10 maggio 1995 n. 160, 7 luglio 1995 n. 271, 7 settem-

bre 1995 n. 371, 8 novembre 1996 n. 5, 8 marzo 1996 n. 111, 3 maggio 1996 n. 245, 8 luglio 1996 n. 351, 6 settembre 1996 n. 461

Autorità competenti

Ministero dell'Ambiente, Servizio inquinamento atmosferico, acustico e delle industrie a rischio. Il ministero dell'Ambiente è l'autorità centrale competente per il controllo delle attività connesse alla direttiva «Seveso I».

Ministero dell'Industria, Direzione generale delle fonti di energia.


Ministero dell'Interno, Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

Siti soggetti all'articolo 5 (82/501/CE)

Nel 1999 le autorità italiane hanno notificato l'esistenza di 313 siti soggetti all'articolo 5. Questo dato, apparentemente incompatibile con i 430 siti identificati nel 1996, è dovuto ad un cambiamento del metodo di calcolo del numero di siti.

Figura 14

Numero di siti



Attività nei siti

Non sono stati forniti dati.

Rapporti di sicurezza

Le autorità competenti hanno ricevuto 301 rapporti di sicurezza sui 313 previsti. Il 64 % dei rapporti di sicurezza presentati è stato esaminato.

Richieste ufficiali/azioni legali

A 12 siti sono state trasmesse richieste ufficiali per mancata notifica. Molti rapporti di sicurezza sono ancora in fase di esame.

Piani di emergenza esterni

Sono stati compilati 272 piani di emergenza esterni su un totale di 313 siti, ma molti piani di emergenza

esterni sono provvisori: 192, infatti, sono ancora in fase di studio.

Ispezioni

Nel 1994 sono stati 40 i siti sottoposti ad ispezione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2. Il numero di ispezioni è aumentato a 179 nel 1996. Nel 1999 sono state eseguite 65 ispezioni. Nessun rapporto di sicurezza è stato esaminato da esperti esterni indipendenti. Non sono disponibili dati sul numero di rapporti di sicurezza esaminati dalle autorità competenti e giudicati accettabili per un adeguato seguito amministrativo in conformità degli obblighi di cui all'articolo 7.

Informazione del pubblico

Tutti i siti hanno fornito informazioni al pubblico (campagne di informazione, pubblicazione nei giornali locali, assemblee pubbliche, incontri pubblici).

4.2.9. Lussemburgo

Principali leggi nazionali

Legge del 17 giugno 1994 sulla sanità e la sicurezza sul lavoro ⁽¹⁾.

Legge del 17 giugno 1994 sulla sanità e i servizi di assistenza sul lavoro ⁽²⁾.

Legge dell'8 giugno 1994 sulla sanità e la sicurezza sul lavoro nel settore pubblico ⁽³⁾.

Legge del 9 maggio 1990 concernente impianti pericolosi e nocivi per la salute ⁽⁴⁾.

Regolamento granducale del 18 maggio 1990 che elenca e classifica gli impianti pericolosi e nocivi per la salute ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento granducale del 9 novembre 1993 ⁽⁶⁾.

Regolamento granducale del 10 aprile 1987 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento granducale del 19 luglio 1991 ⁽⁸⁾.

Legge del 27 febbraio 1986 sul soccorso medico in casi di emergenza.

⁽¹⁾ Mémorial A 55, del 1° luglio 1994, pag. 1060.

⁽²⁾ Mémorial A 55, del 1° luglio 1994, pag. 1054.

⁽³⁾ Mémorial A 55, del 1° luglio 1994, pag. 1050.

⁽⁴⁾ Mémorial A 55, del 23 maggio 1990, pag. 310.

⁽⁵⁾ Mémorial A 55, del 23 maggio 1990, pag. 316.

⁽⁶⁾ Mémorial A 91, del 1° dicembre 1993, pag. 1652.

⁽⁷⁾ Mémorial A 23, del 10 aprile 1987, pag. 305.

⁽⁸⁾ Mémorial A 49, del 2 agosto 1991, pag. 999.

Legge del 18 novembre 1976 sull'organizzazione dei soccorsi in caso di calamità ⁽¹⁾, modificata dalla legge dell'11 gennaio 1990 ⁽²⁾.

Legge del 4 aprile 1974 sull'organizzazione dell'Ispettorato del lavoro e delle miniere ⁽³⁾, modificata dalla legge del 9 maggio 1990 (cfr. sopra) e dalla legge del 17 giugno 1994 (cfr. sopra).

Autorità competenti

Comitato interministeriale, presieduto da un rappresentante del ministero del Lavoro e dell'occupazione e composto da rappresentanti dei dipartimenti dell'Ambiente, della Sanità e degli Affari interni, dell'Ispettorato del lavoro e delle miniere e da esperti.

Ministero del Lavoro e dell'occupazione.

Siti soggetti all'articolo 5 (82/501/CE)

In Lussemburgo i siti soggetti all'articolo 5 sono in tutto quattro.

Attività nei siti

In ciascun sito viene eseguita un'unica attività.

Rapporti di sicurezza

Alle autorità competenti sono pervenuti due rapporti di sicurezza.

Piani di emergenza esterni

Per due siti esiste un piano di emergenza esterno.

Ispezioni

Due siti sono stati sottoposti ad ispezione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2.

Informazione del pubblico

Nessun sito ha fornito informazioni al pubblico.

4.2.10. Paesi Bassi

Principali leggi nazionali

Legge sulla gestione ambientale ⁽⁴⁾

Decreto sugli stabilimenti e sulle autorizzazioni ⁽⁵⁾

Decreto sui pericoli di incidenti rilevanti ⁽⁶⁾

Legge sulle condizioni di lavoro ⁽⁷⁾

Decreto sulle condizioni di lavoro (capitolo 2, sezione 2) ⁽⁸⁾

Legge sulle calamità e gli incidenti rilevanti ⁽⁹⁾

Decreto sull'informazione relativa alle calamità e agli incidenti rilevanti ⁽¹⁰⁾

Legge sulla natura pubblica del governo ⁽¹¹⁾

Autorità competenti

Ministero degli Affari sociali e del lavoro

Ministero dell'Edilizia, della pianificazione territoriale e dell'ambiente

Ministero degli Interni

Autorità per l'attuazione

Assessorati provinciali

Consigli comunali

Ispettorato del lavoro

Sindaci

Comitati esecutivi del Servizio regionale antincendio

Siti soggetti all'articolo 5 (82/501/CE)

Nel 1994, i siti soggetti all'articolo 5 erano 115; di questi, 91 erano tenuti ad elaborare rapporti sulla sicurezza del lavoro. Tre siti erano di nuova costruzione e 46 sono entrati a far parte del campo di applicazione dell'articolo 5 in seguito all'entrata in vigore della direttiva 88/610/CEE. Il numero di siti è salito a 124 nel 1996 e a 129 nel 1999. Successivamente al 1999 sono stati notificati cinque nuovi insediamenti.

⁽⁵⁾ Stb. 1993/50.

⁽⁶⁾ Stb. 1992/291.

⁽⁷⁾ Stb. 1980/664.

⁽⁸⁾ Stb. 1997/60.

⁽⁹⁾ Stb. 1985/88.

⁽¹⁰⁾ Stb. 1994/463.

⁽¹¹⁾ Stb. 1991/703, modificata da ultimo dalla legge del 16 dicembre 1993, Stb. 1993/650.

⁽¹⁾ Mémorial A 69, del 24 novembre 1976, pag. 1125.

⁽²⁾ Mémorial A 4, del 27 gennaio 1990, pag. 26.

⁽³⁾ Mémorial A 27, del 18 aprile 1974, pag. 486.


⁽⁴⁾ Stb. 1994/80.

Attività nei siti

In questi siti, nel 1999 venivano svolte 611 attività, di cui 15 nuove.

Figura 15

Numero di attività per sito




Il numero di attività per sito è diminuito nei due periodi oggetto delle relazioni e in particolare tra il 1995 e il 1996; ciò nonostante, il rapporto attività/siti resta il più alto nell'Unione europea.

Rapporti di sicurezza

129 rapporti di sicurezza sono pervenuti alle autorità competenti e di altri cinque è pervenuta la versione preliminare. 124 rapporti di sicurezza includono un piano di emergenza interno. 109 rapporti di sicurezza sono stati esaminati.

Figura 16

Rapporti di sicurezza accettati e siti oggetto di richieste ufficiali



Nei due periodi oggetto delle relazioni, la percentuale dei rapporti di sicurezza esaminati e accettati è diminuita; parallelamente, è diminuita la percentuale di siti oggetto di richieste ufficiali.

Piani di emergenza esterni

Per 103 siti esiste un piano di emergenza esterno.

Informazione del pubblico

In 80 casi, al pubblico sono state fornite informazioni sui rischi associati al sito. In sette casi le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni hanno emesso comunicazioni basate sulle informazioni contenute nel rapporto di sicurezza.

Notifica di incidenti

Nel periodo di riferimento, sono stati comunicati tre incidenti alla banca dati MARS.

Osservazioni

L'attuazione della direttiva «Seveso II» ha fornito l'occasione per definire una politica integrata per il controllo dei pericoli rilevanti. Per questo, la norma principale (BRZO 1999) è un decreto integrato basato su quattro leggi e firmato da tre ministri. I tre ispettori coinvolti collaborano strettamente alla valutazione dei rapporti di sicurezza e alle ispezioni dei siti ed emettono un parere congiunto sull'accettabilità dei rischi indicati nei rapporti. Il parere emesso è pubblico.

Per facilitare l'attuazione sono state realizzate diverse iniziative: aumento del personale degli ispettori; redazione di un documento di orientamento sull'approccio integrato; programmi di formazione per gli ispettori e, dopo discussioni approfondite tra l'industria, i lavoratori e gli ispettori, redazione di un documento consensuale intitolato «Relazione sulle disposizioni in materia di informazione contenute nel decreto sugli incidenti rilevanti del 1999», che contiene l'interpretazione delle normative. La difficoltà maggiore sarà l'esame dei numerosi rapporti di sicurezza previsti entro il febbraio 2001. Infine, i ministri stanno lavorando ad un decreto sugli incidenti rilevanti nei trasporti che adotterà un approccio mutuato dalla direttiva «Seveso II».

4.2.11. Austria

Osservazioni generali

Già prima dell'adesione all'Unione europea, avvenuta nel 1995, l'Austria aveva attuato buona parte della direttiva «Seveso I» con il decreto concernente gli incidenti rilevanti del 1991, che è un addendum del Codice dell'industria e del commercio, la legge principale riguardante il sistema di autorizzazione degli impianti industriali. Diversamente da altri paesi, nella legislazione austriaca veniva utilizzato il termine «sito»

(o «stabilimento», quale ora definito nella direttiva «Seveso II»), mentre i termini «impianto» o «attività» non erano usati in modo uniforme dalle varie autorità e nessuna legge ne riportava la definizione prima del recepimento della «Seveso II» (cfr. più avanti). Il quadro giuridico è rimasto lo stesso del periodo precedente di notifica.

Principali leggi nazionali

Decreto concernente gli incidenti rilevanti del 28 novembre 1991 ⁽¹⁾, basato sul Codice dell'industria e del commercio ⁽²⁾.

Decreto concernente l'informazione sugli incidenti industriali del 25 maggio 1994. ⁽³⁾, basato sulla legge concernente l'informazione sull'ambiente ⁽⁴⁾.

Autorità competenti

Ministero federale degli Affari economici

Ministero federale degli Affari ambientali

Siti/attività soggetti all'articolo 5 (direttiva 82/501/CE)

Il numero totale di siti soggetti all'articolo 5 in Austria era di 140 alla fine del 1996 ed è sceso a 133 nel 1999 a seguito di riduzioni di capacità di diversi siti.

Rapporti di sicurezza

Come già evidenziato nella relazione precedente, nel periodo 1994-1996 molti gestori non conoscevano bene gli obblighi imposti dalla direttiva «Seveso I»; per questo, molti rapporti di sicurezza presentati alle autorità competenti non erano stati giudicati soddisfacenti ed erano stati rinviati ai gestori (106 nel 1995/1996). Con il miglioramento della qualità dei rapporti di sicurezza, il numero di rapporti presentati alle autorità è aumentato sensibilmente. Un altro fattore alla base di questo aumento è l'aggiornamento dei rapporti di sicurezza, necessario specialmente nel caso di modifiche rilevanti degli impianti.


Alla fine del 1999, erano stati presentati 219 rapporti di sicurezza (sui 231 previsti in totale); di questi, 141 sono stati giudicati soddisfacenti. 37 rapporti di sicu-

rezza relativi a 24 siti sono stati rinviati perché le informazioni o le misure descritte erano insoddisfacenti.

È importante notare che il numero di rapporti previsti era 231 perché molte società elaborano un rapporto di sicurezza per ogni impianto o attività. Tutti i rapporti devono contenere piani di emergenza interni.

Figura 17

Rapporti di sicurezza esaminati e accettati



Piani di emergenza esterni

Alla fine del 1999, i piani di emergenza segnalati come esistenti erano 23. Questa diminuzione rispetto al periodo precedente è attribuibile al recepimento della direttiva «Seveso II», annunciato come imminente per quasi due anni, e al mancato chiarimento delle competenze in materia di elaborazione dei piani di emergenza esterni.

Ispezioni

Nel 1995 sono state notificate 73 ispezioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2. Alcune di esse sono ripetute ogni anno, ma la maggior parte è stata effettuata in ottemperanza all'obbligo, previsto dalla normativa nazionale in vigore, di sottoporre gli impianti ad ispezione con cadenza triennale. Nel 1996 sono stati ispezionati in tutto 78 siti, mentre tra il 1996 e il 1999 le ispezioni eseguite sono state 61. Alcune di esse sono ripetute ogni anno, ma la maggior parte è stata effettuata in ottemperanza all'obbligo, previsto dalla normativa nazionale in vigore, di sottoporre gli impianti ad ispezione con cadenza triennale. Nel 1999 sono stati ispezionati in tutto 50 siti.

Informazione del pubblico

L'articolo 8 è stato attuato in Austria mediante una normativa separata («Decreto sull'informazione di incidenti rilevanti»). I siti che hanno fornito informazioni al pubblico sono stati 69.


⁽¹⁾ BGBl. N. 593/1991.

⁽²⁾ BGBl. N. 50/1974 nella versione della legge supplementare BGBl. N. 399/1988.

⁽³⁾ BGBl. N. 391/1994

⁽⁴⁾ BGBl. N. 495/1993.

Figura 18

Siti che hanno fornito informazioni al pubblico

La percentuale dei siti che hanno fornito informazioni al pubblico è aumentata rispetto al periodo oggetto della relazione precedente ed è previsto un ulteriore aumento con l'applicazione della direttiva «Seveso II».

Notifica di incidenti

In Austria l'organo di contatto per la raccolta dei dati sugli incidenti è stato istituito solo nel 1997. Da allora, sono stati notificati alla Commissione tre incidenti rilevanti.

Osservazioni

Il sistema federale austriaco rende ancora difficile la raccolta efficiente dei dati con periodicità annua. L'intero sistema di raccolta dei dati è relativamente recente e sarà migliorato con l'istituzione di singoli organi di contatto nelle province.

La normativa Seveso in Austria risale a prima dell'ingresso di questo paese nell'Unione europea e le responsabilità sono divise fra varie autorità. L'attuazione della direttiva «Seveso II» è considerata un'occasione per rendere più omogeneo il quadro legislativo.

4.2.12. Portogallo**Principali leggi nazionali**

Decreto legge n. 204/93 del 3 giugno 1993 (Diário da República n° 129 I-A). Questa legge attua la direttiva «Seveso» nella sua versione modificata (direttive 87/216/CEE e 88/610/CEE).


Autorità competente

Autorità tecnica per i rischi industriali rilevanti (ATRIG). Si tratta di un organismo interministeriale presieduto dal direttore generale per l'Ambiente del ministero portoghese dell'Ambiente ed avente sede presso la Direzione generale per l'Ambiente.

Siti soggetti all'articolo 5 (82/501/CE)

In Portogallo alla fine del 1999, i siti soggetti all'articolo 5 erano 36, di cui 3 di nuova costruzione. Dei 36 siti soggetti all'articolo 5, solo uno era di nuova costruzione.

Figura 19

Numero di siti

La diminuzione nel numero di siti soggetti all'articolo 5 era stata prevista nella relazione precedente, a causa della sostituzione di alcune sostanze nelle industrie di trasformazione ad esempio del vetro, della pasta di legno e della carta, nonché della sostituzione del GPL con gas naturale ed anche, in alcuni casi, del ridimensionamento delle scorte.


Attività nei siti

In Portogallo, la direttiva «Seveso I» è applicata a tutta l'area di uno stabilimento e non alle singole attività. Il gestore del sito deve presentare un solo rapporto di sicurezza per il sito, indipendentemente dal numero di attività che vi vengono svolte. Di conseguenza, non sono disponibili dati riguardanti le attività.

Rapporti di sicurezza

Sono già stati presentati 36 rapporti di sicurezza. Tutti i rapporti di sicurezza includono un piano di emergenza interno. Nel 1997 l'ATRIG (autorità nazionale competente) ha esaminato 35 rapporti e per 26 ha trasmesso richieste di informazioni o avviato azioni legali. Nel 1998 l'ATRIG ha esaminato 33 rapporti di sicurezza e per 18 ha trasmesso richieste di informazioni o avviato azioni legali. Nel 1999, i rapporti di sicurezza esaminati sono stati 34 con richieste ufficiali o azioni legali in 18 casi. Nello stesso anno ci sono stati tre nuovi rapporti di sicurezza, di cui due però si riferivano a stabilimenti esistenti inclusi solo di recente nel campo di applicazione della direttiva.

Figura 20


Percentuale dei siti oggetto di richieste ufficiali

Piani di emergenza esterni

Alla fine del 1999 esistevano 18 piani di emergenza esterni.

Figura 21


Percentuale dei siti con piani di emergenza esterni



Ispezioni

Figura 22

Siti sottoposti ad ispezione




La percentuale dei siti sottoposti ad ispezione è diminuita nel corso del periodo di notifica, e questo aspetto desta preoccupazione. Dal momento che la direttiva «Seveso II» stabilisce obblighi chiari in materia di ispezioni, sono attesi miglioramenti in materia.

Informazione del pubblico

18 siti hanno fornito informazioni al pubblico, quindi la situazione è leggermente migliorata rispetto al periodo oggetto della relazione precedente; l'informazione del pubblico resta comunque un aspetto da migliorare nel quadro della direttiva «Seveso II».

Figura 23

Siti che hanno fornito informazioni al pubblico



Notifica di incidenti

Nel periodo di notifica si sono verificati tre incidenti rilevanti e le informazioni ad essi relative sono state inserite nella banca dati MARS.

4.2.13. Finlandia

Osservazioni generali

Già prima dell'ingresso nell'Unione europea, avvenuto il 1° gennaio 1995, la Finlandia aveva attuato la direttiva «Seveso» nell'ambito dell'accordo SEE, modificando la normativa concernente la manipolazione delle sostanze chimiche, i servizi antincendio e di soccorso e la sicurezza sul lavoro. L'autorità centrale che controlla l'osservanza delle norme sulla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti è l'autorità Sicurezza tecnologica (TUKES). Le norme concernenti la preparazione alle emergenze e gli interventi in caso di emergenza sono attuate dai servizi antincendio e di soccorso locali. Le autorità per la sicurezza sul lavoro (ispettorati del lavoro) vigilano sul rispetto delle norme concernenti la sicurezza dei lavoratori.

I gestori dei siti a rischio di incidenti rilevanti devono presentare una richiesta di autorizzazione alla TUKES nella fase di pianificazione. Nella richiesta deve essere inclusa la maggior parte delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva. Inoltre, devono essere fornite descrizioni tecniche dettagliate dello stabilimento e una valutazione dei rischi dell'attività prevista. La valutazione dei rischi comprende la descrizione di scenari che si potrebbero presentare in caso di incidenti tipici o nei casi peggiori. Il gestore di uno stabilimento che supera le quantità limite di cui all'articolo 5.1 deve accludere alla richiesta di autorizzazione un rapporto sistematico sulla sicurezza contenente l'esame dettagliato di tutte le possibili cause di rischio e delle conseguenze di un eventuale incidente all'interno e all'esterno del sito. Inoltre, nel rapporto di sicurezza devono essere descritte le misure previste per la prevenzione degli incidenti e per la limitazione delle loro conseguenze. Anche le modifiche realizzate negli impianti devono essere notificate alla TUKES, la quale, accompagnata dalle autorità locali, effettua un'ispezione presso lo stabilimento nuovo o modificato prima di autorizzarne l'entrata in funzione.

Quando sono entrate in vigore le disposizioni concernenti il rapporto di sicurezza, i gestori degli impianti esistenti hanno dovuto compilare un apposito rapporto di sicurezza entro il 1° settembre 1995. La TUKES ha poi effettuato ispezioni ed esaminato le conclusioni dei rapporti con una procedura separata.

Il gestore di un sito a rischio di incidenti rilevanti è obbligato ad elaborare un piano di emergenza interno e a fornire le informazioni necessarie per il piano di emergenza esterno alle autorità locali preposte ai servizi antincendio e di soccorso, cui compete l'elaborazione dei piani esterni. Il gestore deve anche fornire informazioni al pubblico, così come previsto dalla direttiva e dalla normativa finlandese. Questi obblighi sono in vigore dal 1° settembre 1995.

La direttiva «Seveso II»

La maggior parte della direttiva «Seveso II» è stata recepita nell'ordinamento finlandese mediante la modifica di talune disposizioni concernenti la sicurezza delle sostanze chimiche e il decreto sulla manipolazione industriale e sul deposito di sostanze chimiche pericolose. Gli articoli riguardanti la pianificazione territoriale ed i piani di emergenza esterni sono stati recepiti nell'ambito di altre disposizioni specifiche. Inoltre, sono state modificate le norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Il decreto sulla manipolazione industriale e sul deposito di sostanze chimiche pericolose e le modifiche di altre norme connesse sulle sostanze chimiche sono entrati in vigore il 1° febbraio 1999. Il ministero responsabile della normativa in materia è il ministero del Commercio e dell'industria. In Finlandia la normativa si applica anche alle attività su piccola scala connesse con la manipolazione industriale e il deposito di sostanze chimiche pericolose. L'ente responsabile dell'applicazione pratica della normativa è la TUKES, ma la vigilanza sulle attività di manipolazione e stoccaggio su piccola scala è affidata alle autorità locali. Le misure di controllo dell'applicazione della nuova legislazione sono iniziate subito dopo la sua entrata in vigore. Durante la preparazione della direttiva e della legislazione finlandesi, la TUKES aveva diffuso informazioni sui nuovi obblighi per l'industria e per le autorità interessate tramite documenti di orientamento e pubblicazioni, nonché attraverso il suo sito Web. Il personale della TUKES ha inoltre tenuto numerose presentazioni sull'argomento in occasione di vari seminari e corsi di formazione.

Il ministero dell'Ambiente è competente per la legislazione sulla pianificazione territoriale (in vigore dal 1° gennaio 2000); il ministero degli Interni per la legislazione sulla predisposizione dei piani di emergenza (in vigore dal 15 settembre 1999) e il ministero degli Affari sociali e della sanità per la legislazione sulla sicurezza dei dipendenti (in vigore dal 23 settembre 1999).

In base alle nuove norme, gli stabilimenti oggetto della direttiva «Seveso II» sono tenuti a chiedere un'autorizzazione prima dell'avvio dei lavori di costruzione. La TUKES effettua un'ispezione presso gli impianti prima della loro entrata in funzione. La presentazione della domanda di autorizzazione e l'ispezione prima dell'entrata in funzione sono previste anche in caso di sostanziale modifica e di ampliamento. Qualora apporti modifiche minori, ma comunque significative, agli impianti, il gestore è tenuto a trasmettere una notifica alla TUKES. Durante l'esame della domanda di autorizzazione, la TUKES chiede il parere delle autorità locali incaricate dei servizi di soccorso e delle autorità regionali competenti in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente. Il pubblico ha diritto di esprimere un parere sulle domande di autorizzazione.

Tutti i «siti Seveso» avevano già ricevuto l'autorizzazione ed erano già stati sottoposti ad ispezione in base alla legislazione precedente, e la TUKES conosceva già abbastanza bene le loro attività.

In Finlandia i «siti Seveso» sono ispezionati periodicamente secondo un programma predisposto dalla TUKES. Per gli stabilimenti di livello superiore sono previste ispezioni annuali, mentre per quelli di livello inferiore le ispezioni sono eseguite ogni tre anni. Le autorità citate hanno facoltà di esprimere un parere sul programma e in genere partecipano alle ispezioni. Nel 1999 gli stabilimenti sono stati identificati ed il programma di ispezione è stato applicato per la prima volta.

Gli stabilimenti di livello inferiore sono tenuti a redigere un documento in cui si descrive la politica adottata per la prevenzione di incidenti rilevanti, nonché a nominare una persona responsabile di vigilare sull'attuazione e sul rispetto di tale politica. Gli stabilimenti esistenti hanno dovuto assolvere questo obbligo fino al 1° luglio 2000.

Sia gli stabilimenti di livello inferiore che gli stabilimenti di livello superiore devono avere alle proprie dipendenze una persona (o più persone, nel caso di stabilimenti di grandi dimensioni) che conosca le leggi e le disposizioni sulle sostanze chimiche (supervisore nominato) e che abbia superato un esame presso la TUKES.

Gli stabilimenti di livello superiore sono tenuti ad elaborare e presentare un rapporto di sicurezza comprendente, tra l'altro, una descrizione del sistema di gestione della sicurezza. I nuovi stabilimenti devono inviare il rapporto di sicurezza con sufficiente anticipo prima dell'avvio delle attività; per gli stabilimenti esistenti, invece, la trasmissione del rapporto alla TUKES è prevista entro il 1° febbraio 2001 o il 1° febbraio

2002, a seconda della posizione rispetto alla normativa precedente. Nel corso della valutazione dei rapporti, la TUKES chiede anche il parere delle altre autorità interessate. Il rapporto di sicurezza e l'elenco delle sostanze chimiche pericolose devono essere consultabili dal pubblico, preferibilmente presso l'impianto.

Gli stabilimenti di livello superiore devono informare i residenti e le comunità locali dei possibili incidenti rilevanti che potrebbero interessarli. Dopo aver stilato il rapporto di sicurezza, gli stabilimenti esistenti devono distribuire una circolare sulla sicurezza.

Sia gli stabilimenti di livello inferiore che quelli di livelli superiore sono tenuti a redigere un piano di emergenza interno e a sottoporlo all'esame della TUKES. Per gli stabilimenti esistenti si applicano le stesse scadenze previste per i rapporti di sicurezza.

In Finlandia, il piano di emergenza esterno è elaborato dal comandante dei vigili del fuoco locali sulla base delle informazioni del rapporto di sicurezza dello stabilimento e dei commenti formulati della TUKES a riguardo.

In caso di incidente, il gestore dello stabilimento è tenuto ad informare prontamente la TUKES che, se necessario, svolge indagini sull'incidente e decide eventuali interventi.

Principali leggi nazionali

Decreto sulla manipolazione industriale e sul deposito di sostanze chimiche pericolose (682/90, modifiche 703/92).

Decreto sul gas di petrolio liquefatto (711/93).

Decreto sul gas naturale (1058/93).

Decreto sugli esplosivi (473/93).

Decisione del ministero degli Interni sulle misure di emergenza in caso di incidenti chimici (7/94).

Decisione del Consiglio di Stato sulla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti derivanti da sostanze chimiche (1705/91).

Il primo decreto è basato sulla legge sulle sostanze chimiche (744/89) e sulla legge sulle sostanze esplosive (263/53). I tre seguenti sono basati solo sulla legge sulle sostanze esplosive. La decisione del ministero degli Interni è stata emanata sulla base della legge sui servizi di soccorso ed antincendio (559/75). La decisione del Consiglio di Stato è basata sulla legge sulla sicurezza del lavoro (299/58).

Autorità competenti

L'autorità Sicurezza tecnologica (TUKES), presso il ministero del Commercio e dell'industria, è responsabile dell'applicazione dei decreti 1-5.

Della pianificazione territoriale (6) si occupano le autorità locali preposte alla pianificazione, in cooperazione con i centri ambientali regionali, e sotto la supervisione del ministero dell'Ambiente. L'autorità competente consultata nel caso dei «siti Seveso» è la TUKES.

La decisione del ministero degli Interni (7) è applicata dalle autorità locali preposte ai servizi di soccorso e antincendio sotto la direzione del ministero.


Il ministero degli Affari sociali e della Sanità, con la sua organizzazione regionale, è responsabile del controllo della decisione del Consiglio di Stato (8).

Siti soggetti all'articolo 5 (82/501/CE)

Alla fine del 1998 i siti soggetti all'articolo 5 erano 76.

Figura 24

Numero di siti



I dati forniti per il 1999 e per il 1998 non sono del tutto confrontabili a causa dell'entrata in vigore delle disposizioni della direttiva «Seveso II», avvenuta in Finlandia nel 1999. Tuttavia, è possibile notare un aumento rilevante del numero di «siti Seveso», soprattutto tra il 1995 e il 1997.

Attività nei siti

Non è possibile indicare un numero esatto, a causa della legislazione finlandese e delle diverse interpretazioni possibili del termine «attività».

Rapporti di sicurezza

Direttiva «Seveso I»

Alla fine del 1998, i rapporti di sicurezza trasmessi alla TUKES dagli stabilimenti oggetto della direttiva «Seveso I» erano 76. Altri 22 rapporti sono stati tra-

smessi da altri impianti, in ottemperanza alle leggi nazionali finlandesi.

In seguito all'esame dei rapporti di sicurezza, la TUKES ha chiesto informazioni supplementari a 30 siti ed ha trasmesso una richiesta formale di migliorie ad un sito.

76 rapporti di sicurezza sono stati giudicati soddisfacenti dalla TUKES per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 7 della direttiva «Seveso I». Il numero di rapporti di sicurezza comprensivi di un piano di emergenza interno non è stato reso noto dalle autorità finlandesi.

Direttiva «Seveso II»

Alla fine del 1999, due stabilimenti avevano presentato un rapporto di sicurezza in applicazione dell'articolo 8 della direttiva «Seveso II», mentre un solo stabilimento aveva presentato il piano di emergenza interno di cui all'articolo 11 della direttiva. Tale piano è stato esaminato dalla TUKES e giudicato soddisfacente.

Piani di emergenza esterni

In base alle informazioni trasmesse dalle autorità locali, per 36 siti esisteva un piano di emergenza esterno. Questo numero ridotto riflette probabilmente errori nella notifica piuttosto che la mancata preparazione dei piani di emergenza.

Ispezioni

Direttiva «Seveso I»

Tutti i siti oggetto della direttiva «Seveso I» sono stati sottoposti ad ispezione nell'ambito delle procedure di autorizzazione di impianti di nuova costruzione o di modifica di impianti esistenti.

Direttiva «Seveso II»

Tutti gli stabilimenti di livello superiore (80) sono stati ispezionati per la prima volta secondo la procedura di cui all'articolo 18 della direttiva. Inoltre, la TUKES ha svolto un'ispezione anche presso 67 stabilimenti di livello inferiore.

Informazione del pubblico

Non sono disponibili informazioni.

Notifica di incidenti

In Finlandia si sono verificati due incidenti rilevanti rispondenti ai criteri stabiliti dalla direttiva «Seveso I» (il primo nel 1996 e il secondo nel 1998).

Nel 1999 si sono verificati due incidenti rilevanti rispondenti ai criteri della direttiva «Seveso II».

4.2.14. Svezia

Osservazioni generali

Per l'attuazione della direttiva è stata emanata una serie di disposizioni, il cui controllo è affidato ad autorità locali e regionali. Le autorità non hanno ritenuto del tutto chiari i criteri di valutazione dell'applicabilità della direttiva ai siti. Questi problemi saranno risolti con il recepimento della direttiva 96/82/CE nell'ordinamento nazionale. Il previsto sistema di notifiche a livello regionale, attualmente in fase di definizione, migliorerà la qualità dei dati riportati.

Per il periodo 1997-99, le autorità svedesi non hanno fornito dati aggiornati.

Principali leggi nazionali e autorità competenti

Arbetskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om storskalig kemikaliehantering, AFS 1989:6 ⁽¹⁾ (Disposizione dell'Ufficio nazionale della salute e sicurezza sul lavoro concernente l'uso di sostanze chimiche su larga scala), in vigore dal 1° gennaio 1991.

Autorità competente: Arbetskyddsstyrelsen (Ufficio nazionale della salute e sicurezza sul lavoro).

Kungörelse med föreskrifter om skydd av den yttre miljön vid storolyckor vid industriell kemikaliehantering, SNFS 1994:1, MS:71 ⁽²⁾ (Disposizione dell'Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente in caso di incidenti rilevanti da uso di sostanze chimiche), in vigore dal 25 maggio 1994.

Autorità competente: Statens Naturvårdsverk (Agenzia svedese per la protezione dell'ambiente).

Lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 1988:868 ⁽³⁾ (Legge sui prodotti infiammabili ed esplosivi), in vigore dal 1° luglio 1989, e Förordningen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 1988:1145 ⁽⁴⁾ (Ordinanza sui prodotti infiammabili ed esplosivi), in vigore dal 1° luglio 1989.

⁽¹⁾ ISBN 91-7930-094-4, ISSN 0348-2138.

⁽²⁾ ISSN 0374-5301.

⁽³⁾ ISSN 0346-5845.

⁽⁴⁾ ISSN 0346-5845.

Autorità competente: Sprängämnesinspektionen (Ispettorato nazionale per le sostanze esplosive ed infiammabili).

Räddningstjänstlagen, SFS 1986:1102 ⁽¹⁾ (Legge sui servizi di soccorso), in vigore dal 1° gennaio 1987, Räddningstjänstförordningen, SFS 1986:1107 ⁽²⁾ (Ordinanza sui servizi di soccorso), in vigore dal 1° gennaio 1987 e Statens Räddningsverks föreskrifter om informationsskyldighet i samband med kemikaliehantering, SRVFS 1994:1 ⁽³⁾ (Disposizione dell'Agenzia svedese per i servizi di soccorso sugli obblighi informativi in relazione all'uso di sostanze chimiche), in vigore dal 1° giugno 1994.

Autorità competente: Statens Räddningsverk (Agenzia svedese per i servizi di soccorso).

Le autorità svedesi non hanno fornito dati aggiornati per il periodo 1997-99.

4.2.15. Regno Unito

Principali leggi nazionali

European Communities Act 1972: questa legge estende i poteri dello Health & Safety Executive — HSE (Servizio per la sanità e la sicurezza) per applicare le disposizioni in materia di protezione dell'ambiente ai fini delle disposizioni CIMAH.

Health and Safety at Work Etc. Act 1974 (Legge sulla salute e la sicurezza sul lavoro, 1974): si tratta della legge principale concernente i rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro; conferisce agli ispettori dell'HSE poteri di ispezione, esame dei documenti, esecuzione di fotografie, notifiche, ingiunzioni di miglioramento e divieto e apertura di procedimenti e considera un reato penale la violazione, da parte dei datori di lavoro, della legge o di disposizioni derivate.

Control of Industrial Major Accident Hazards Regulations 1984 — CIMAH (Disposizioni sul controllo dei rischi di incidenti industriali rilevanti, 1984): questo strumento statutario (n. 1984/1902) è la legge principale per l'attuazione della direttiva 81/501/CEE del Consiglio.

Le disposizioni CIMAH sono state modificate tre volte attraverso gli strumenti legislativi seguenti:

- Control of Industrial Major Accident Hazards (Amendment) Regulations 1988 (Disposizioni sul controllo dei rischi di incidenti industriali rilevanti (modifica), 1988) (S.I. 1988/1462): attraverso questa disposizione è stata attuata la prima modifica della direttiva 81/501/CEE del Consiglio.

- Control of Industrial Major Accident Hazards (Amendment) Regulations 1990 (Disposizioni sul controllo dei rischi di incidenti industriali rilevanti (modifica), 1990) (S.I. 1990/2325): attraverso questa norma è stata attuata la seconda modifica della direttiva 81/501/CEE.

- Control of Industrial Major Accident Hazards (Amendment) Regulations 1994 (Disposizioni sul controllo dei rischi di incidenti industriali rilevanti (modifica), 1994) (S.I. 1994/118): soppressione dell'esclusione prevista per i siti gestiti da un'autorità per lo smaltimento dei rifiuti.

Autorità competenti

Lo Health and Safety Executive — HSE (Servizio per la sanità e la sicurezza) applica le disposizioni a tutti i siti di livello superiore ed a tutti i siti di livello inferiore che espletano attività industriali. Le autorità locali applicano le disposizioni ad un numero ristretto di siti di livello inferiore nel settore commerciale, della vendita al dettaglio ed all'ingrosso.

L'Irlanda del Nord ha una propria regolamentazione che è identica a quella britannica (CIMAH).

Siti soggetti all'articolo 5 (82/501/CE)

Il numero di siti soggetti all'articolo 5 era aumentato rispetto all'ultimo periodo di notifica, passando da 303 nel 1994 a 308 nel 1996; nei tre anni successivi è aumentato ulteriormente e a metà del 1999 risultavano registrati, in base alla normativa CIMAH, 320 siti di livello superiore.

Attività nei siti


Non sono stati forniti dati sulle attività.

Rapporti di sicurezza

508 rapporti di sicurezza sono stati presentati alle autorità competenti; il numero di rapporti di sicurezza previsti non è stato reso noto.

Figura 25

Siti oggetto di richieste ufficiali



⁽¹⁾ ISSN 0346-5845.

⁽²⁾ ISSN 0346-5845.

⁽³⁾ ISSN 0283-6165.


Dall'esame dei rapporti di sicurezza di cui all'articolo 7, paragrafo 1, risulta che il numero di siti oggetto di richieste ufficiali o azioni legali da parte delle autorità competenti è aumentato sensibilmente nell'ultimo periodo di notifica (1997-1999).

In tale periodo, il numero di rapporti di sicurezza comprensivi di piani di emergenza interni è aumentato da 300 a 488. Per il 1999, i siti che hanno predisposto un piano di emergenza sono 293.

Dopo l'esame dei rapporti di sicurezza, per 35 siti sono state richiesti miglioramenti.

Figura 26

Siti con piani di emergenza interni ed esterni



La figura mostra che la percentuale dei rapporti di sicurezza comprensivi di un piano di emergenza interno è diminuita nel periodo di notifica, mentre la percentuale dei siti dotati di un piano di emergenza esterno è rimasta stabile.

Piani di emergenza esterni

Per 283 siti esiste un piano di emergenza esterno.

Ispezioni

Non sono state fornite informazioni al riguardo.

Informazione del pubblico

255 siti hanno fornito informazioni al pubblico in ottemperanza all'articolo 8.

Notifica di incidenti

Nel periodo di notifica si sono verificati 13 incidenti, tutti riportati nella banca dati MARS.

Osservazioni

Nel Regno Unito la direttiva «Seveso» è stata attuata con risultati positivi. Sia le società che le autorità locali hanno acquisito familiarità con le disposizioni CIMAH e ciò faciliterà l'introduzione della nuova normativa COMAH di attuazione della direttiva «Seveso II». Sono stati migliorati i collegamenti tra lo HSE e le autorità locali e le autorità hanno maturato esperienza nella valutazione dei rapporti di sicurezza nel quadro della normativa CIMAH. Sulla base dell'esperienza acquisita nella valutazione dei rapporti CIMAH sono stati definiti solidi criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza nell'ambito delle nuove disposizioni COMAH.

4.2.16. Norvegia

Autorità

L'attuazione delle norme è gestita a livello centrale da quattro diverse autorità:

- Direzione per la prevenzione degli incendi e delle esplosioni
- Direzione dell'ispettorato del lavoro
- Autorità norvegese per il controllo dell'inquinamento
- Organizzazione per la salute e la sicurezza industriale.

È stato istituito un forum di coordinamento presieduto dalla Direzione per la prevenzione degli incendi e delle esplosioni.

Siti soggetti all'articolo 5 (82/501/CE)

In Norvegia i siti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 5 sono 25; due di essi sono di nuova costruzione.

Attività nei siti

In Norvegia non è prevista alcuna distinzione tra siti e attività.

Rapporti di sicurezza

Sono già stati presentati 25 rapporti di sicurezza. Tutti i rapporti presentati comprendono un piano di emergenza interno e sono stati esaminati e giudicati soddisfacenti dalle autorità nazionali competenti.

Richieste ufficiali/azioni legali

In seguito all'esame dei rapporti di sicurezza, le autorità competenti hanno trasmesso richieste di informazioni e adeguamenti alla maggior parte dei siti. Attualmente non vi sono procedimenti in sospeso.

Piani di emergenza esterni

Tutti i comuni dove esistono impianti pericolosi sono dotati di piani di emergenza esterni; i piani elaborati sono quindi 25. Questi piani rientrano tra le competenze delle autorità locali nell'ambito di ciascun distretto di polizia, e sono predisposti sotto la guida del capo della polizia.

Ispezioni

Tutti i siti (25) sono stati sottoposti a ispezione nel corso del periodo di notifica.

Informazione del pubblico

Tutti i siti (25) hanno fornito informazioni al pubblico nel corso del periodo di notifica.

5. COMITATO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI (CCA)

Per garantire un'attuazione coerente ed un'applicazione omogenea delle disposizioni della direttiva «Seveso» in tutta la Comunità è necessaria una stretta cooperazione tra le autorità competenti di tutti gli Stati membri e la Commissione europea.

In base alla direttiva, gli Stati membri e la Commissione hanno l'obbligo di scambiarsi informazioni sull'esperienza maturata e sul funzionamento della direttiva.

Questa cooperazione in campo amministrativo si attua attraverso il Comitato delle autorità competenti (Committee of Competent Authorities — CCA), composto dai rappresentanti degli Stati membri e dei servizi della Commissione. Il CCA è presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce una volta durante ogni semestre di presidenza del Consiglio. La sua attività è basata sul consenso.

A partire dal 1995, le riunioni del Comitato si sono svolte nello Stato membro che al momento deteneva la presidenza del Consiglio. Nel periodo 1997-1999 si sono svolte sei riunioni (1/1997 — L'Aia, Paesi Bassi; 2/1997 — Mondorf-Les-Bains, Lussemburgo; 1/1998 — Steyning, Regno Unito; 2/1998 — Graz, Austria; 1/1999 — Monaco, Germania; 2-1999 Turku, Finlandia).

Queste riunioni hanno avuto una durata di due giorni, il primo dedicato alla riunione vera e propria e il secondo a disposizione dello Stato membro ospitante per illustrare le modalità nazionali di attuazione della direttiva «Seveso». Questa formula è risultata molto valida perché sottopone il sistema adottato dallo Stato

membro ospitante ad una «verifica tra pari», estremamente utile per assicurare un'attuazione efficace della direttiva, e in più consente ad ogni Stato membro di far proprie le esperienze degli altri Stati membri, il che risulta particolarmente utile per i paesi con sistemi meno sviluppati.

Con l'entrata in vigore della direttiva «Seveso II», si è deciso di rafforzare il sistema e di far precedere la riunione da una giornata dedicata alla discussione approfondita di un tema connesso alla direttiva. Per la prima riunione «Seveso II», ci sono state discussioni con esperti del settore assicurativo a Monaco e a Turku la giornata è stata dedicata al tema «Strumenti software utilizzabili per l'attuazione della direttiva Seveso II».

Il Comitato delle autorità competenti discute tutti gli aspetti concernenti l'attuazione della direttiva «Seveso» e fornisce orientamenti circa la sua applicazione pratica. In questo contesto, i seminari e le discussioni sono una buona base di partenza per discutere i possibili problemi connessi all'interpretazione e all'applicazione pratica della direttiva.

Nell'adempimento delle funzioni previste dalle disposizioni della direttiva relative alla procedura di comitato (articoli 15 e 16), il Comitato delle autorità competenti agisce come un comitato di regolamentazione (tipo III a).

6. ALTRE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

6.1. Ufficio Rischi di grandi incidenti (MAHB)

L'Ufficio Rischi di grandi incidenti (Major-Accident Hazards Bureau — MAHB) è stato ufficialmente istituito dalla Commissione europea nel febbraio 1996 presso la direzione generale Centro comune di ricerca, con l'incarico di fornire supporto tecnico e scientifico agli altri servizi della Commissione (in primo luogo alla direzione generale Ambiente), ai fini di un'attuazione efficace della politica dell'Unione europea sul controllo dei rischi di incidenti rilevanti, sulla loro prevenzione e sulla riduzione dei loro effetti, in particolare in relazione alle direttive «Seveso»⁽¹⁾ (cfr. <http://mahbsrv.jrc.it/>). L'Ufficio si occupa quindi di gestire il sistema di notifica di incidenti rilevanti (Major Accident Reporting System, MARS) (cfr. punto 6.2), curando in particolare i seguenti aspetti:

⁽¹⁾ N. Mitchison, C. Kirchsteiger, THE «SEVESO II» DIRECTIVE AND THE MAJOR ACCIDENT HAZARDS BUREAU, Environmental Law Newsletter, N°1, Environmental Law Network International, Freiburg, 1998, pagg. 28-31.

- verifica e inserimento delle informazioni,
- estrazione delle informazioni ed analisi degli incidenti ed eventi notificati,
- diffusione delle informazioni alle autorità nazionali, all'industria e ad altri soggetti interessati.

Gestire il centro di documentazione della Comunità sui rischi industriali (Community Documentation Centre on Industrial Risk — CDCIR) (cfr. punto 6.4), curando in particolare le seguenti attività:

- acquisizione di materiale pertinente di pubblico dominio, sia pubblicato che non,
- occasionalmente, preparazione di un bollettino con dettagli e sunti del materiale acquisito,
- messa a disposizione delle autorità e di altri soggetti interessati del materiale non coperto da diritti d'autore,
- preparare relazioni sull'attuazione della direttiva,
- fornire supporto tecnico e scientifico ai gruppi tecnici di lavoro che studiano vari aspetti connessi al controllo dei rischi di incidenti rilevanti (cfr. punto 6.5),
- realizzare azioni specifiche di diffusione delle informazioni, tra cui seminari e workshop con le autorità competenti (eventualmente con la partecipazione dell'industria) su temi riguardanti i rischi industriali, la gestione dei rischi, la regolamentazione e l'autorizzazione delle attività che implicano grandi rischi e la gestione degli interventi di emergenza in caso di incidenti industriali (cfr. punto 6.5).

6.2. Incidenti notificati alla banca dati MARS

6.2.1. Informazioni di riferimento

Da quando è entrata in vigore la direttiva «Seveso», le autorità competenti di tutti gli Stati membri sono tenute a notificare alla Commissione tutti i grandi incidenti industriali connessi con sostanze pericolose. A tal fine la Commissione ha elaborato nel 1984 un sistema di notifica degli incidenti industriali (Major Accident Reporting System — MARS), gestito dall'Ufficio Rischi di grandi incidenti (MAHB) facente capo alla direzione generale Centro comune di ricerca (DG CCR) di Ispra (Italia). I dati sugli incidenti notificati sono registrati ed inseriti nel sistema informativo «banca dati MARS», quindi analizzati allo scopo di:

- classificare gli incidenti in base a vari parametri, in particolare alle sostanze implicate nell'incidente, alle conseguenze e alle cause,
- trarre insegnamenti per impedire che incidenti analoghi si ripetano in futuro e per limitarne le conseguenze ⁽¹⁾.

6.2.2. Cambiamenti introdotti dalla direttiva «Seveso II»

La direttiva 96/82/CE («Seveso II»), che ha sostituito la direttiva «Seveso» originale, ha introdotto modifiche significative che interessano anche la banca dati MARS e che riguardano in particolare:

- i criteri per la notifica di un incidente alla Commissione,
- la riservatezza delle informazioni presentate,
- il sistema informativo e gli scambi di informazioni.

Benché inizialmente il numero di eventi notificati non fosse molto elevato, le informazioni presentate sono sempre state dettagliate e sufficienti a stabilire le cause precise (sia contingenti che di fondo) di un incidente. Con l'introduzione della direttiva «Seveso II», le quantità limite (o soglie) fissate per la notifica sono state abbassate e di conseguenza è aumentato il numero di eventi notificati. Inoltre, dal 1996 la banca dati MARS è improntata ad un approccio più aperto in materia di informazione-dati al pubblico, sia da parte degli Stati membri che da parte della Commissione, pur nel rispetto della riservatezza del sistema di notifica. Il nuovo sistema, che utilizza le migliori prassi definite per il sistema precedente, non costituisce più unicamente un sistema di notifica ma rappresenta soprattutto un punto di scambio di informazioni tra le autorità competenti e la Commissione.

6.2.3. Struttura del sistema e delle informazioni

La struttura della banca dati MARS si basa su due moduli di relazione:

- la «relazione breve», da utilizzarsi per la notifica immediata di un incidente,

⁽¹⁾ Lessons Learnt from Accidents, a cura di C. Kirchsteiger. Atti del seminario UE, Linz, Austria, 16-17 ottobre 1997, EUR 17733 EN (1998).


— la «relazione completa», da compilarla dopo il completamento delle indagini sull'incidente e l'accertamento delle cause, dell'evoluzione e delle conseguenze. Poiché talvolta informazioni supplementari vengono acquisite in un secondo tempo, ad esempio nei casi in cui viene avviata un'azione legale, le informazioni della «relazione completa» possono essere ulteriormente modificate.

Le relazioni brevi, che non contengono particolari identificativi, possono essere consultate su Internet (<http://mahbsrv.jrc.it>) attraverso la funzione di ricerca della banca dati, oppure possono essere richieste direttamente al MAHB.

Oggi, MARS è una rete di informazione distribuita, formata da 15 banche dati locali su piattaforma MS-Windows, una in ciascuno Stato membro dell'Unione europea, e da un sistema centralizzato di analisi presso il MAHB che consente di effettuare ricerche ed analisi complesse. I record contenuti nella banca dati sono attualmente più di 450 e aumentano continuamente (cfr. figura A).

Figura A

Andamento tendenziale degli incidenti notificati a MARS



Il numero di incidenti notificati, fortunatamente, non è elevato, ma ciò che distingue MARS dalle banche dati sugli incidenti sono le informazioni molto dettagliate che permettono di stabilire le cause precise (sia contingenti che di fondo) di un incidente.

Sono state eseguite varie analisi dei dati contenuti in MARS in base alle quali sono state formulate raccomandazioni pratiche all'industria per prevenire incidenti in futuro. I risultati di queste analisi sono distribuiti sotto forma sia di pubblicazioni di libero accesso (senza l'indicazione dei particolari identificativi), che di valutazioni riassuntive periodiche degli incidenti notificati destinate al Comitato delle autorità competenti, o di relazioni su valutazioni di dati specifiche (ad esempio da parte del Centro comunitario di documentazione sui rischi industriali). Nel corso del periodo di notifica il MAHB ha ricevuto dall'industria, da autorità di regolamentazione e da istituti di ricerca varie richieste di analisi specifiche di dati non riservati contenuti in MARS.


6.2.4. Caratteristiche degli incidenti

La gravità di tutti i grandi incidenti notificati è illustrata nella figura B (il metodo per ricavare i valori di gravità relativa è descritto in una pubblicazione indicata in calce ⁽¹⁾):

⁽¹⁾ C. Kirchsteiger, Absolute and Relative Ranking Approaches for Comparing and Communicating Industrial Accidents, *Journal of Hazardous Materials*, Elsevier Science, vol. 59(1), marzo 1998, pagg. 31-54.

Figura B

Gravità degli incidenti notificati alla banca dati MARS




La parte sinistra del tracciato indica che esiste una probabilità elevata che si verifichino eventi di gravità molto limitata, cioè un numero elevato di semincidenti o precursori di incidenti notificati volontariamente a MARS ⁽¹⁾. D'altra parte, come evidenzia la parte destra del tracciato, c'è una probabilità abbastanza elevata che negli «impianti Seveso» si verifichino incidenti molto gravi; gli incidenti di media-bassa gravità sono rari.

Per fare un esempio più specifico, esaminando i fattori all'origine della gravità per stabilire quali di essi abbia il maggior peso in particolari circostanze, si rileva che le cause più probabili dei semincidenti sono gli errori degli operatori o il malfunzionamento dei componenti, mentre la causa più probabile degli incidenti gravi è costituita da reazioni incontrollate (cfr. figura C).

Figura C

Cause degli incidenti notificati al MARS



⁽¹⁾ C. Kirchsteiger, Impact of Accident Precursors on risk Estimates from Industrial Accident Databases, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 10, No. 3, Elsevier Science, maggio 1997, pagg. 159-167.

Queste analisi indicano chiaramente la necessità di continuare ad eseguire studi sugli insegnamenti da trarre dagli incidenti e l'importanza di uno strumento di raccolta dei dati come la banca dati MARS ⁽¹⁾.

6.2.5. Tendenze e caratteristiche degli incidenti

I soggetti interessati al processo di gestione dei rischi industriali (funzionari pubblici e governativi, pubblico in genere, media, industria, università) pongono spesso alla Commissione europea una semplice domanda: «Con che frequenza si verificano grandi incidenti industriali in Europa?»

In base alla direttiva «Seveso II», gli Stati membri devono notificare alla banca dati MARS gli incidenti che rispondono a determinati criteri, ma non sono tenuti a notificare alla Commissione il numero di «impianti Seveso» presenti nel loro territorio e le loro caratteristiche, perciò attualmente se ne conosce solo il numero approssimativo.

Il numero di grandi incidenti e i loro parametri dettagliati sono le uniche informazioni disponibili a livello europeo. Dei dati necessari per stimare la frequenza di un evento, vale a dire il numero di occorrenze dell'evento per periodo di tempo (numeratore) e numero di occasioni in cui l'evento avrebbe potuto verificarsi (denominatore), solo il numeratore è noto, perciò non è chiaro se i grandi incidenti negli «impianti Seveso» sono eventi abbastanza infrequenti oppure no.

Inoltre, a prescindere dalla mancanza di dati sul denominatore, non è chiaro quale denominatore rappresenti meglio il numero di occasioni in cui l'incidente avrebbe potuto verificarsi, considerata l'ampia gamma di stabilimenti industriali soggetti alla direttiva «Seveso II». Gli «impianti Seveso» variano notevolmente per dimensioni, tipo di processi, tipo e quantità di sostanze chimiche immagazzinate e prodotte, caratteristiche di esercizio, ecc. Non essendo attualmente disponibili informazioni sulle caratteristiche degli «impianti Seveso», tali impianti devono essere considerati omogenei, in prima approssimazione. Ciò si fonda sul presupposto che una sostanza pericolosa in un «impianto Seveso» presenti sempre la stessa possibilità di fuoriuscita accidentale di una sostanza pericolosa in un altro impianto. Ovviamente questa approssima-

zione è incorretta e le percentuali di incidenti risultanti certamente sono imperfette, ma, allo stato attuale, si configura come l'unica possibilità per ricavare dati quantitativi sulla frequenza dei grandi incidenti negli «impianti Seveso» in Europa ⁽²⁾.

Per prevedere il numero di incidenti rilevanti che si possono verificare in un singolo «impianto Seveso», si può prendere la media semplice o aritmetica di tutte le osservazioni passate, cioè i 419 incidenti notificati tra il 1986 ed il 1999 ⁽³⁾. In questo modo si ottiene un tasso di rischio λ dato da:

$$\lambda = \frac{419 \text{ incidenti}}{168 \text{ mesi} \times N}$$

(dove N è il numero di «impianti Seveso» e T=168 mesi, vale a dire il periodo di osservazione).

Per N=10 000 ⁽⁴⁾, il tasso di incidenti rilevanti di un impianto Seveso sarebbe $\approx 3 \times 10^{-3} \text{ a}^{-1}$ e il tempo medio prima di un malfunzionamento (MTTF, Mean Time To Failure) $\approx 333\text{a}$. Questa formula semplificata si fonda su varie supposizioni, ad esempio la stima di N e l'identità di tutti gli «impianti Seveso».

6.2.6. Estensione della banca dati MARS al di fuori dell'UE

Non esiste per il momento una fonte unificata di informazioni affidabili sugli incidenti industriali nell'Europa centrale e orientale. Essendo candidati all'adesione all'UE, i paesi dell'Europa centrale e orientale dovranno tra breve conformarsi alla legislazione ambientale comunitaria e in particolare alla direttiva «Seveso II».

Alla terza riunione del Comitato delle autorità competenti (CCA) dell'UE, svoltasi nel maggio 2000, è stata approvata la cooperazione tra il MAHB e l'OCSE circa la notifica degli incidenti chimici e la loro analisi. Di

⁽¹⁾ C. Kirchsteiger, Trends in Accidents, Disasters and Risk Sources in Europe, in: numero speciale del Journal of Loss Prevention in the Process Industries on «International Trends in Major Accidents and Activities by the European Commission towards Accident Prevention», volume 12, n. 1, Elsevier Science, gennaio 1999, pagg. 7-17.

⁽²⁾ C. Kirchsteiger, HOW FREQUENT ARE MAJOR INDUSTRIAL ACCIDENTS IN EUROPE? Process Safety and Environmental Protection, Institution of Chemical Engineers, TranslChemE, vol. 78, parte B, 2001 (di prossima pubblicazione).

⁽³⁾ Alcuni paesi hanno notificato eventi ancora prima dell'entrata in vigore della direttiva «Seveso I» (1982), ma le notifiche sembrano soddisfacenti solo a partire dalla metà degli anni '80.

⁽⁴⁾ Il numero di 10 000 impianti Seveso è ipotetico. Tuttavia, in base alle discussioni avute con le autorità competenti e ad una valutazione delle stesse circa i costi sostenuti dall'industria per ottemperare ai requisiti della direttiva Seveso II, recentemente distribuita e valutata dal CEFIC, sembra che tale numero sia realistico, almeno come ordine di grandezza (Gruppo sicurezza sul lavoro/grandi pericoli del CEFIC, Questionario relativo ai costi sostenuti dall'industria per ottemperare ai requisiti della direttiva Seveso II, CEFIC — Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica, Bruxelles, senza data).

conseguenza, entro la fine dell'anno, MARS 4.0 sarà usato sia dagli Stati membri dell'UE che dai paesi OCSE per presentare al MAHB i dati sugli incidenti industriali nel formato standard MARS e per scambiarsi informazioni nello stesso formato. È stato deciso, inoltre, di avviare una cooperazione analoga tra il MAHB ed il segretariato della convenzione UN-ECE sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali.

Prossimamente MARS diventerà quindi la banca dati unificata sugli incidenti industriali per tutta l'Europa in base alle disposizioni obbligatorie dell'UE e dell'UN-ECE e all'adesione volontaria dell'OCSE, e sarà un sistema di controllo aperto, con la partecipazione dei gestori industriali e delle autorità competenti degli Stati membri, nonché della Commissione europea, dell'OCSE e dell'UN-ECE. Programmi transnazionali di questo tipo per la gestione dei rischi industriali non esistono in nessun'altra regione del mondo.

Di qui a breve MARS sarà usato in tutta l'Europa e grazie alla sua estensione e alla completezza dei dati fornirà una visione integrata della situazione e delle tendenze nel campo dei pericoli industriali in Europa.

6.3. Sistema di recupero delle informazioni sugli «impianti Seveso» (SPIRS)

La banca dati MARS della Commissione è ora affiancata da SPIRS (Seveso Plant Information Retrieval System), una base di dati distribuita creata per garantire a tutti i soggetti interessati l'accesso alle informazioni sui rischi fornite dai grandi stabilimenti industriali europei legati a grandi rischi.

6.3.1. Contesto

Nella valutazione dei rischi e nella gestione dei grandi rischi connessi con gli impianti industriali, è importantissimo che le decisioni vengano prese in modo razionale, studiando strategie alternative ed effettuando confronti incrociati continui e coerenti. A tal fine, è importante sviluppare un linguaggio comune per stimare e valutare i pericoli ed il potenziale di rischio di ciascuno di questi impianti rispetto agli altri e per giudicarne l'accettabilità. La direttiva 96/82/CE rappresenta un passo avanti verso la definizione di questo linguaggio comune nella valutazione e nella gestione dei rischi ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ S. Contini, F. Bellezza, M. Christou, C. Kirchsteiger, The Use of Geographic Information Systems in Major Accident Risk Assessment and Management, in: numero speciale del Journal of Hazardous Materials, vol. 78, n. 1-3, novembre 2000, pagg. 223-246.

La componente geografica del rischio è importante, specialmente perché la distribuzione spaziale dei fattori costi e benefici relativi all'esercizio degli impianti industriali che presentano potenziali pericoli rilevanti varia notevolmente nell'UE e nei futuri nuovi Stati membri dell'Europa centrale/orientale. Il linguaggio comune per la rappresentazione di dati distribuiti spazialmente è costituito dalle carte geografiche. Nel campo della gestione del rischio industriale, le carte rappresentano visivamente, e perciò in modo immediatamente comprensibile, i rapporti causa/effetto con riferimento ad ipotetici incidenti rilevanti in un sito Seveso, nonché i loro effetti nelle immediatamente vicinanze.

6.3.2. Caratteristiche del sistema

Il sistema SPIRS, che si basa sui requisiti della direttiva «Seveso II», permette di analizzare e mettere a disposizione informazioni sulla componente geografica del rischio in Europa. Tali informazioni sono fornite principalmente tramite una carta geografica di tutti gli stabilimenti industriali in Europa associati a grandi rischi ed informazioni sulle caratteristiche fondamentali di rischio di tali stabilimenti. Il sistema SPIRS servirà ad agevolare le decisioni delle autorità in merito alla gestione dei rischi. Analogamente a MARS, SPIRS è composto da una banca dati centrale presso la sede del MAHB, e da banche dati locali per le autorità competenti degli Stati membri ⁽²⁾.

6.3.3. Adozione del sistema SPIRS da parte delle autorità competenti

Alla terza riunione (maggio 2000) del Comitato delle autorità competenti (CCA), nel corso di un seminario speciale sono stati presentati alle autorità competenti la nuova versione SPIRS 2.0 e il nuovo software di notifica degli incidenti MARS 4.0. Tutti i delegati presenti in rappresentanza degli Stati membri dell'UE, dei paesi candidati all'adesione, dei paesi dell'EFTA, dell'OCSE e dell'UN-ECE, hanno convenuto sull'utilità di una banca dati europea contenente le seguenti informazioni fondamentali sugli stabilimenti Seveso:

- posizione geografica (longitudine, latitudine),
- nome dello stabilimento,
- nome e quantità delle sostanze specificate presenti nel sito secondo la direttiva «Seveso II».

Tutti i paesi si sono dichiarati favorevoli a trasmettere alla banca dati SPIRS queste informazioni minime. I dati saranno trattati in modo riservato dalla Commissione europea e dagli Stati membri.

⁽²⁾ C. Kirchsteiger, H. Gohla, A. Ostuni, Development of a GIS Tool for Monitoring and Evaluating the Risk Potential of «Seveso Plants» in the EU, atti della Conferenza internazionale sulla sicurezza e sull'affidabilità - ESREL '99, Monaco, Germania, Balkema Rotterdam, 13-17 settembre 1999.

6.3.4. *Situazione attuale delle notifiche*

Terminati con risultati positivi i test delle autorità competenti, le versioni finali dei nuovi strumenti software MARS e SPIRS sono state distribuite agli Stati membri dell'UE, ai paesi candidati all'adesione e ai paesi dell'EFTA, all'OCSE e ai paesi dell'UN-ECE, che li utilizzeranno nell'ambito della direttiva «Seveso», del programma dell'OCSE sugli incidenti causati da sostanze chimiche e della convenzione UN-ECE sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, nel 2000.

Per il momento sono stati notificati solo dati campione. Si tratta di 320 record contenenti informazioni su 51 stabilimenti di 3 province dell'Austria, 66 stabilimenti di due città del Belgio, 190 stabilimenti di una provincia della Germania e 13 stabilimenti di una provincia della Spagna, che rappresentano complessivamente circa il 5 % del numero totale di stabilimenti nell'UE.

Sviluppi futuri delle attività degli Stati membri: per la metà del 2001 si attende la presentazione al MAHB di una serie completa di dati su tutti i tipi di «stabilimenti Seveso» in Francia.

Le autorità tedesche hanno deciso di usare questo strumento per registrare a livello nazionale tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni della convenzione UN/ECE sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali, e trasmetteranno questi dati al MAHB.

Una versione modificata dello strumento verrà usata nell'ambito del progetto PECO del CCR sui rischi tecnologici nei paesi dell'Europa centrale e orientale.

6.4. **Centro di documentazione della Comunità sui rischi industriali (CDCIR)**

L'obiettivo del Centro di documentazione della Comunità sui rischi industriali (Community Document Centre on Industrial Risk — CDCIR) è creare un ambiente bibliografico e scientifico per favorire lo scambio di informazioni fra gli Stati membri sul controllo dei grandi rischi industriali e di ricavare quante più informazioni possibile dalle attività comuni europee finalizzate alla sicurezza industriale.

Il Centro di documentazione contiene solo documenti di pubblico dominio, in cui però sono compresi molti documenti di non facile reperibilità («grey literature») come ad esempio relazioni su incidenti, norme procedurali, raccomandazioni, leggi, ecc.). Alla fine del 2000, il Centro conteneva più di 3000 documenti esaminati, emessi da istituzioni governative, dall'indu-

stria e da istituti di ricerca. I dati bibliografici includono riferimenti ai documenti, ad esempio titolo, titolo originale, anno di pubblicazione, fonte, disponibilità parole chiave e riassunto del contenuto.

La gestione del Centro di documentazione della Comunità sui rischi industriali è affidata al MAHB, che si occupa tra l'altro di:

- acquisire materiale pertinente di pubblico dominio, pubblicato e non,
- mettere a disposizione delle autorità competenti e di altre parti interessate il materiale non coperto da diritti d'autore,
- fornire assistenza alla direzione generale Ambiente nella preparazione delle relazioni sull'attuazione della direttiva,
- preparare un bollettino periodico con informazioni dettagliate e riassunti del materiale acquisito.

Nel periodo di notifica, il CDCIR ha realizzato tre bollettini e gestito in totale circa 900 richieste. La maggior parte degli studi effettuati dal MAHB in questo periodo è basata su documentazione reperita presso il CDCIR.

Dall'inizio del 2001, è possibile accedere al CDCIR dalla pagina principale del MAHB all'indirizzo <http://mahbsrv2.jrc.it/cdcir>, ed è possibile creare e scaricare bollettini personalizzati. Per questo, si prevede di sospendere la produzione e la distribuzione dei bollettini cartacei, a meno che il Comitato delle autorità competenti non chieda espressamente di proseguire questo servizio.

6.5. **Gruppi tecnici di lavoro; seminari e workshop; studi**

6.5.1. *Gruppi tecnici di lavoro*

I gruppi tecnici di lavoro (Technical Working Groups — TWG) sono stati istituiti dalla Commissione in determinati campi tecnici connessi con le direttive «Seveso», in particolare campi in cui la proposta revisione fondamentale della direttiva modifica o estende le disposizioni del testo attuale e in cui quindi si avverte maggiormente la necessità di un orientamento riguardo all'interpretazione delle nuove disposizioni. Questi gruppi di lavoro, nella maggior parte dei casi, sono coordinati dal MAHB e dalla DG AMBIENTE.

Nel periodo di notifica, esistevano 7 gruppi tecnici di lavoro che hanno predisposto una serie di documenti di orientamento per preparare l'entrata in vigore della nuova direttiva.

Il gruppo 2, «Sistemi di ispezione», è tornato a riunirsi per fornire orientamenti o assistenza ai fini di un'attuazione coerente ed efficace dell'articolo 18 della direttiva «Seveso II» negli Stati membri e ha pubblicato un documento di orientamento sulle ispezioni ⁽¹⁾.

Il gruppo 3, «Rapporti di sicurezza» ha completato la fase di discussione e ha pubblicato un documento di orientamento ⁽²⁾.

Il gruppo 4, «Sistemi di gestione della sicurezza» ha completato il proprio lavoro e ha pubblicato un documento di orientamento ⁽³⁾.

Il gruppo 5, «Pianificazione territoriale» è stato molto attivo ed ha tenuto 4 riunioni, che hanno portato alla pubblicazione di un documento di orientamento ⁽⁴⁾.

Il gruppo 6, «Esenzioni in conformità dell'articolo 9, paragrafo 6 della direttiva 96/82/CE» si è riunito 3 volte ed ha elaborato criteri armonizzati per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 6 della direttiva. Tali criteri sono stati formalmente adottati dal Comitato delle autorità competenti alla riunione tenutasi nella primavera 1998. È stato pubblicato un documento di orientamento ⁽⁵⁾.

Il gruppo 7 «Sostanze pericolose per l'ambiente» si è riunito 4 volte nel periodo di notifica e dando seguito alle indicazioni del Consiglio in merito alla direttiva «Seveso II» ha stilato raccomandazioni riguardanti nuove quantità limite per le sostanze classificate come molto tossiche o tossiche con effetti a lungo termine per l'ambiente acquatico (frasi di rischio R50, R50/53 ed R51/53). Inoltre, ha proposto una nuova denominazione «benzina per autoveicoli ed altre essenze minerali» in modo da includere keroseni e gasoli (anche per autotrazione), definendo le relative quantità limite. Le raccomandazioni del gruppo 7 sono state pubblicate ⁽⁶⁾ ed entreranno a far parte della proposta di modifica della direttiva.

Il gruppo 8, «Sostanze cancerogene nel contesto della direttiva 96/82/CE del Consiglio» si è riunito 4 volte nel periodo di notifica e dando seguito alle indicazioni del Consiglio in merito alla direttiva «Seveso II» ha stilato raccomandazioni riguardanti un elenco completo di sostanze che possono essere considerate potenzialmente cancerogene dopo una singola esposizione acuta, proponendo anche le quantità limite da applicare a queste sostanze. Le raccomandazioni del gruppo 8 sono state pubblicate ⁽⁷⁾ ed entreranno a far parte della proposta di modifica della direttiva.

6.5.2. Seminari e workshop

Queste iniziative sono destinate essenzialmente alle autorità nazionali, all'industria e agli istituti universitari interessati dall'attuazione della direttiva «Seveso». È stata seguita un'impostazione che prevede per questi seminari internazionali un orientamento più tematico e il confronto delle esperienze nazionali di diversi paesi in un particolare settore tecnico. Inoltre si è deciso di tenere un seminario tecnico della durata di un giorno in occasione della riunione del Comitato delle autorità competenti; nel 1999 tale seminario «Computer software» si è svolto a Turku.

Nel periodo 1997-99 si sono tenuti tre seminari internazionali:

- Linz 1997: insegnamenti tratti dagli incidenti ⁽⁸⁾,
- Roma 1998: sistemi di ispezione e rapporto di sicurezza,
- Atene 1999: Seveso 2000 — Gestione del rischio nell'Unione europea del 2000: la sfida dell'attuazione della direttiva «Seveso II» del Consiglio ⁽⁹⁾.

6.5.3. Studi

Il MAHB è autore dei seguenti studi e contributi alle attività di ricerca:

- esame degli incidenti che hanno riguardato le condotte per il trasporto di sostanze pericolose ⁽¹⁰⁾,

⁽¹⁾ Guidance on Inspections as Required by Article 18 of the Council Directive 96/82/EC (Seveso II), a cura di G. Papadakis e S. Porter, EUR 18692 EN (1999).

⁽²⁾ Guidance on the preparation of a Safety Report to meet the Requirements of Council Directive 96/82/EC (Seveso II), a cura di G. Papadakis e A. Amendola, EUR 17690 EN (1997).

⁽³⁾ Guidelines on a Major Accident Prevention Policy and Safety Management System, as required by Council Directive 96/82/EC (Seveso II), a cura di N. Mitchison e S. Porter, EUR 18123 EN (1998).

⁽⁴⁾ Guidance on Land Use Planning as Required by Council Directive 96/82/EC (Seveso II), a cura di M.D. Christou e S. Porter, EUR 18695 EN (1999).

⁽⁵⁾ Explanations and Guidelines for the Application of the Dispensation Rule of Article 9, paragraph 6 of the Council Directive 96/82/EC (Seveso II), a cura di J. Wettig e N. Mitchison, EUR 18124 (1999).

⁽⁶⁾ Substances Dangerous for the Environment in the Context of Council Directive 96/82/EC, Report by Technical Working Group 7, a cura di M.D. Christou, EUR 19651 EN (2000).

⁽⁷⁾ Carcinogens in the Context of Council Directive 96/82/EC, Report by Technical Working Group 8, a cura di M.D. Christou, EUR 19650 EN (2000).

⁽⁸⁾ Lessons Learnt from Accidents, a cura di C. Kirchsteiger, EUR 17733 EN (1997).

⁽⁹⁾ Seveso 2000 — Risk Management in the European Union of 2000: the Challenge of Implementing Council Directive «Seveso II», a cura di G. A. Papadakis, EUR 19664 EN (2001).

⁽¹⁰⁾ G.A. Papadakis, Review of Transmission Pipeline Accidents involving Hazardous Substances, EUR 18122 EN 1999.

- analisi comparativa delle normative in materia di sicurezza delle condotte, panoramica delle risposte delle autorità competenti degli Stati membri,
- contributo a Lupacs, il progetto dell'UE a compartecipazione finanziaria che ha come obiettivo l'uso di analisi basate su criteri multipli per la pianificazione dell'uso del territorio,
- contributo ad Assurance, il progetto dell'UE a compartecipazione finanziaria che prevede un'analisi comparativa volta a quantificare le incertezze associate all'analisi quantitativa dei rischi per l'industria chimica di trasformazione,
- contributo a Smmarten, il progetto dell'UE a compartecipazione finanziaria che ha come obiettivo la messa a punto di un sistema efficace di gestione della sicurezza per le piccole e medie imprese (PMI),
- contributo a Harsnet, la rete tematica dell'UE sull'analisi del rischio chimico di reazioni batch nell'industria di trasformazione.

7. RIEPILOGO

Le informazioni fornite dagli Stati membri hanno evidenziato notevoli carenze (elencate al punto 7.1) nell'attuale sistema di notifica. Anche se non è possibile trarre conclusioni certe, alcuni aspetti specifici della direttiva sono stati analizzati in modo più approfondito al punto 7.2.

L'analisi mostra i notevoli progressi compiuti in materia di informazione del pubblico e qualità dei rapporti di sicurezza; occorrono tuttavia ulteriori miglioramenti nel quadro della direttiva «Seveso II», in particolare per i piani di emergenza interni ed esterni.

7.1. Carenze dell'attuale sistema di notifica

Tutti gli Stati membri eccetto la Svezia hanno fornito dati nel periodo oggetto di notifica; ciò nonostante, mancano molte informazioni e quindi è difficile confrontare la situazione nei diversi Stati membri.

In particolare, molti Stati membri non hanno fornito dati anno per anno ma in molti casi si sono limitati a trasmettere informazioni relative alla situazione alla fine del 1999. A causa di ciò, le risposte ad alcune domande (ad esempio il numero di ispezioni) sono

ambigue e non è chiaro se si riferiscano al triennio o al singolo anno. Le richieste di ulteriori informazioni trasmesse agli Stati membri non hanno sempre permesso di chiarire la situazione.

Inoltre, il numero di siti nei diversi paesi dell'Unione europea non è comparabile perché gli Stati membri continuano a seguire approcci diversi. Ad esempio, il numero elevato di siti rilevati in Germania è dovuto essenzialmente al fatto che ciascun impianto all'interno di uno stabilimento industriale viene conteggiato come un «sito», mentre la maggior parte degli Stati membri definisce come un «sito», uno stabilimento comprendente diversi impianti. Questa incongruenza dovrebbe risolversi in futuro perché la direttiva «Seveso II» ha introdotto un sistema univoco che si riferisce agli stabilimenti.

Il questionario riguardava anche aspetti quantitativi come il numero di siti, il numero di rapporti di sicurezza pervenuti, ecc. I dati numerici presentati forniscono informazioni utili, ma è impossibile trarre conclusioni chiare sull'applicazione della direttiva «Seveso» unicamente sulla base delle risposte al questionario, in mancanza di informazioni di tipo qualitativo (qualità delle informazioni fornite al pubblico, dei rapporti di sicurezza, ecc.).

Anche se è difficile ottenere informazioni qualitative affidabili e malgrado i tentativi compiuti con risultati positivi nel campo delle ispezioni (programma di visite reciproche congiunte) occorrono altri sforzi, nel quadro della direttiva «Seveso II», per assicurare un'applicazione omogenea.

7.2. Principali risultati

Malgrado queste difficoltà, le informazioni fornite dagli Stati membri nei due periodi di notifica permettono di ravvisare alcune tendenze interessanti. Nel periodo 1997-99, nella maggior parte degli Stati membri si è registrato un notevole miglioramento dell'attuazione e del controllo dell'applicazione della direttiva «Seveso» in due campi cruciali, l'informazione del pubblico ed i piani di emergenza esterni.

In altri campi, invece, come ad esempio le ispezioni o i rapporti di sicurezza, non ci sono stati miglioramenti reali; anche qui, però, sono attesi miglioramenti significativi con l'entrata in vigore della direttiva «Seveso II» e delle misure nazionali di recepimento.


7.2.1. Sistema di ispezioni

La direttiva «Seveso I» (articolo, paragrafo 2) stabilisce che le autorità competenti debbano organizzare ispezioni, senza però stabilirne la frequenza. Forse per questo, sembra che non siano stati fatti progressi in questo campo. A questo proposito, va rilevato che la Germania non ha fornito dati né per il periodo

1994-96 né per il periodo 1997-99, la Francia non ha fornito dati per il 1994-96 e i Paesi Bassi non hanno fornito dati per il periodo 1997-1999.

Con la direttiva «Seveso II» (articolo 18) sono state introdotte disposizioni più chiare sul sistema di ispezioni e nel prossimo periodo di notifica è previsto un netto miglioramento in questo campo.

Figura 27

Siti sottoposti ad ispezione ⁽¹⁾

7.2.2. Informazione del pubblico

I criteri per stabilire se un sito ha fornito informazioni al pubblico ad opportuni intervalli erano forse ambigui nella direttiva; a causa di ciò, nei diversi Stati membri sono state emanate disposizioni diverse e la domanda è stata interpretata in modi differenti.

I dati forniti in risposta al questionario indicano che la percentuale dei siti che hanno fornito informazioni al pubblico è aumentata notevolmente nella maggior parte degli Stati membri nei due periodi di notifica. La percentuale media raggiunta nel 1999 (61 %) è tuttavia ancora insoddisfacente.

I soggetti che devono fornire materialmente le informazioni al pubblico ed i sistemi usati per controllare che le informazioni siano state ricevute ed interpretate correttamente variano notevolmente negli Stati membri.


In molti Stati membri, le informazioni vengono fornite al pubblico dalle autorità locali o regionali; in altri, il compito di informare il pubblico spetta ai gestori.

Per questo motivo, il confronto tra i vari Stati membri può dare solo indicazioni molto generali sulla situazione.

Poiché le disposizioni contenute nella direttiva «Seveso II» (articolo 13) sono molto più chiare, la situazione dovrebbe migliorare nei prossimi anni.

⁽¹⁾ Nota: valore medio calcolato sulla base degli Stati membri che hanno fornito dati per il 1994, il 1996 ed il 1999. Per questa tabella si è tenuto conto dei dati forniti da Belgio, Danimarca, Grecia, Spagna, Irlanda, Italia e Portogallo ai fini del calcolo del valore medio.

Figura 28

Siti che hanno fornito informazioni al pubblico ⁽¹⁾


7.2.3. Rapporti di sicurezza

7.2.3.1. Rapporti di sicurezza previsti e pervenuti

Nel 1999, le autorità competenti hanno ricevuto quasi tutti i rapporti di sicurezza previsti. Come mostra la figura seguente ⁽²⁾, la percentuale di rapporti di sicurezza pervenuti è aumentata nel periodo 1997-99 e raggiunge il 100 % nella maggior parte degli Stati membri che hanno fornito dati per il 1999.

Figura 29

Rapporti di sicurezza pervenuti e previsti



⁽¹⁾ Nota: per calcolare il valore medio, sono stati usati solo i valori forniti dagli Stati membri che hanno presentato dati per gli anni 1994, 1996 e 1999. Per rendere possibili confronti tra Stati membri, il valore medio è stato calcolato senza tener conto delle dimensioni o del numero di siti dei diversi Stati membri.

⁽²⁾ La situazione particolare della Finlandia è dovuta al periodo di transizione seguito all'entrata in vigore delle misure di recepimento della direttiva «Seveso II».


7.2.3.2. Siti oggetto di richieste ufficiali

La percentuale dei siti per i quali le autorità competenti hanno trasmesso una richiesta ufficiale o avviato un'azione legale in seguito all'esame del rapporto di sicurezza è aumentata leggermente, passando dal 36 % in media nel 1996 al 39 % nel 1999.

Un aumento o una diminuzione di questa percentuale non è, di per sé, un elemento positivo o negativo; ad esempio, un aumento può essere dovuto al miglioramento della qualità del lavoro svolto dalle autorità competenti o al contrario al miglioramento della qualità dei rapporti trasmessi dalle società.

Figura 30

Siti oggetto di richieste ufficiali




Confrontando i dati del 1999 a quelli del 1996 risulta che il numero di rapporti di sicurezza pervenuti ed il numero di rapporti di sicurezza previsti sono entrambi aumentati notevolmente in alcuni Stati membri, mentre in altri sono diminuiti sensibilmente.

Esiste una correlazione netta ed evidente tra il numero di rapporti di sicurezza previsti ed il numero di rapporti di sicurezza pervenuti: il rapporto tra i due numeri, infatti, si avvicina a 1 nella maggior parte degli Stati membri.

Figura 31

Variatione del numero di rapporti di sicurezza previsti e pervenuti



7.2.3.3. Numero di siti e numero di impianti

In molti Stati membri non esiste tuttavia una correlazione evidente tra la variazione del numero di rapporti di sicurezza previsti e la variazione del numero di siti. In verità, in alcuni Stati membri (Grecia, Spagna, Irlanda, Italia o Portogallo) esiste una correlazione molto netta, mentre in altri (Belgio, Danimarca,

Francia o Paesi Bassi) non esiste un motivo evidente che spieghi la variazione del numero di rapporti di sicurezza.

Va sottolineato che, per questi Stati membri, l'analisi mostra che non esiste una correlazione netta nemmeno tra il numero di rapporti di sicurezza e il numero di attività.

Figura 32

Variazione del numero di siti tra il 1996 e il 1999




Figura 33

Variazione del numero di siti e di attività tra il 1996 e il 1999



Nota: la figura si riferisce unicamente agli Stati membri che hanno fornito dati sul numero di siti e sul numero di attività nel 1996 e nel 1999.


7.2.3.4. Percentuale dei rapporti di sicurezza esaminati e giudicati soddisfacenti

La percentuale dei rapporti di sicurezza esaminati e giudicati soddisfacenti dipende da due fattori: la capacità degli Stati membri di analizzare i rapporti di sicurezza e l'accettazione o meno dei rapporti, a seconda della loro qualità e dei requisiti fissati a livello nazionale. In teoria un aumento di questo indicatore è un buon segno, a condizione che non sia dovuto a negligenza da parte delle autorità competenti.

Nella maggior parte degli Stati membri, l'aumento già rilevato nel periodo di notifica precedente si è confermato nel periodo 1997-99 e la percentuale media dell'UE (o meglio degli Stati membri che hanno fornito dati a questo riguardo) ha raggiunto il 90%. In questo contesto, sarebbe molto interessante avere dei dati anche sui tempi di attesa per l'esame dei rapporti di sicurezza, in particolare per le nuove imprese.

Figura 34

Percentuale dei rapporti di sicurezza esaminati e giudicati soddisfacenti




7.2.3.5. Rapporti di sicurezza e piani di emergenza interni

La percentuale dei rapporti di sicurezza che comprendono un piano di emergenza interno è rimasta stabile dal 1994. Si tratta di una percentuale relativamente elevata (80 % in media negli Stati membri che hanno fornito dati), ma non vi sono stati progressi a questo riguardo.

Figura 35

Percentuale dei rapporti di sicurezza con un piano di emergenza interno




7.2.3.6. Siti con un piano di emergenza esterno

La percentuale dei siti con un piano di emergenza esterno è aumentata anche nel periodo 1997-99, come mostra la figura seguente. Tuttavia, anche in questo campo sono necessari ulteriori miglioramenti.

Figura 36

Siti con un piano di emergenza esterno



ALLEGATO I

QUESTIONARIO SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 82/501/CEE PER IL 1994

Le risposte fornite devono riferirsi ad attività e siti soggetti all'articolo 5. La definizione dei termini «sito», «attività», «rapporto di sicurezza», «piano di emergenza interno» e «piano di emergenza esterno» (indicati in grassetto e corsivo) è riportata alla fine del questionario.

1. a) Numero totale di **siti**.
b) Numero di **siti** di nuova costruzione (nuova costruzione o modifica di processi/capacità).
c) Numero di **siti** esistenti inclusi di recente nel campo di applicazione dopo l'entrata in vigore della direttiva 88/610/CEE.
2. a) Numero totale di **attività** nei siti di cui al punto 1, lettera a).
b) Numero di **attività** di nuovo avviamento (nuova costruzione o modifica di processi/capacità).
c) Numero di **attività** esistenti incluse recentemente nel campo di applicazione dopo l'entrata in vigore della direttiva 88/610/CEE.
3. Numero totale di **rapporti di sicurezza**:
a) Rapporti già ricevuti dalle autorità competenti.
b) Numero totale di rapporti previsti (già ricevuti e non ancora presentati).
4. Quanti **rapporti di sicurezza**:
a) includono un **piano di emergenza interno** o hanno contribuito all'elaborazione di un **piano di emergenza interno** del sito (come previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera c))?
b) sono stati esaminati dalle autorità competenti e giudicati accettabili per un adeguato seguito amministrativo in conformità degli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, quarto trattino?
5. Quanti siti sono stati oggetto di una richiesta ufficiale o di un'azione legale da parte delle autorità competenti in seguito all'esame dei rapporti di sicurezza in conformità degli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, ultimo trattino?
6. Quanti siti indicati al punto 1, lettera a):
a) hanno un **piano di emergenza esterno**?
b) sono stati sottoposti ad ispezione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2?
c) hanno fornito informazioni per il pubblico conformemente all'articolo 8?
7. NON obbligatorio (se possibile o disponibile):
a) quanti **rapporti di sicurezza** (comprensivi o meno di piano di emergenza interno) sono stati esaminati da un esperto esterno?
b) quanti **siti** di cui al punto 1, lettera a) sono soggetti a specifici requisiti di pianificazione dell'uso del territorio per limitare gli effetti di eventuali incidenti rilevanti?

Note

1. a) Il significato di «attività» corrisponde alle definizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva.
b) Il termine «sito» indica uno stabilimento industriale in cui hanno luogo una o più attività e la cui conduzione è affidata ad uno stesso produttore.
2. a) Per «rapporto di sicurezza» si intendono le informazioni che devono essere fornite conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, escluso il primo ed il terzo trattino della lettera c).
b) Per «piano di emergenza interno» si intendono le informazioni che devono essere fornite conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), primo e terzo trattino.
3. Nel presente questionario, il significato di «piano di emergenza esterno» corrisponde a quello riportato nella direttiva all'articolo 7, paragrafo 1, ultimo trattino.

ALLEGATO II

QUESTIONARIO SULL'ATTUAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 82/501/CEE PER GLI ANNI 1995 E 1996

Le risposte fornite devono riferirsi ad attività e siti soggetti all'articolo 5. La definizione dei termini «sito», «attività», «rapporto di sicurezza», «piano di emergenza interno» e «piano di emergenza esterno» (indicati in grassetto corsivo) è riportata in coda al questionario.

1. a) Numero totale di **siti**.
b) Numero totale di **siti** di nuova costruzione (nuova costruzione o modifica di processi/capacità).
2. a) Numero totale di **attività** nei siti di cui al punto 1, lettera a).
b) Numero di **attività** di nuovo avviamento (nuova costruzione o modifica di processi/capacità).
3. Numero totale di **rapporti di sicurezza**:
a) Rapporti già ricevuti dalle autorità competenti.
b) Numero totale di rapporti previsti.
4. Quanti **rapporti di sicurezza**:
a) includono un **piano di emergenza interno** o hanno contribuito all'elaborazione di un **piano di emergenza interno** del sito (conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c)?
b) sono stati esaminati dalle autorità competenti e giudicati soddisfacenti per un adeguato seguito amministrativo in conformità degli obblighi di cui all'articolo 7?
5. Quanti siti sono stati oggetto di una richiesta ufficiale o di un'azione legale da parte delle autorità competenti in seguito all'esame dei rapporti di sicurezza in conformità degli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 1, ultimo trattino?
6. Quanti siti indicati al punto 1, lettera a):
a) hanno un **piano di emergenza esterno**?
b) sono stati sottoposti ad ispezione conformemente all'articolo 7, paragrafo 2?
c) hanno fornito informazioni per il pubblico conformemente all'articolo 8?
7. NON obbligatorio (se possibile o disponibile)
a) quanti **rapporti di sicurezza** (comprensivi o meno di piano di emergenza interno) sono stati esaminati da un esperto esterno?
b) quanti **siti** di cui al punto 1, lettera a) sono soggetti a specifici requisiti di pianificazione dell'uso del territorio per limitare gli effetti di eventuali incidenti rilevanti?

Note

1. a) Il significato di «attività» corrisponde alle definizioni indicate nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva.
b) Il termine «sito» indica uno stabilimento industriale in cui hanno luogo una o più attività e la cui conduzione è affidata ad uno stesso gestore.
2. a) Per «rapporto di sicurezza» si intendono le informazioni che devono essere fornite conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, escluso il primo ed il terzo trattino della lettera c).
b) Per «piano di emergenza interno» si intendono le informazioni che devono essere fornite conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), primo e terzo trattino.
3. Nel presente questionario, il significato di «piano di emergenza esterno» corrisponde a quello riportato nella direttiva all'articolo 7, paragrafo 1, terzo trattino.

ALLEGATO III

«SEVESO I» — QUESTIONARIO 1994

QUADRO D'INSIEME

Stato membro Domanda	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	AT	P	FIN	S	UK	Totale
1a	84	24	2 358	49	147	383	18	418	4	115	—	42	—	—	303	3 945
1b	1	1	338	5	9	13	0	30	1	3	—	1	—	—	1	403
1c	20	4	—	0	19	85	2	70	3	46	—	1	—	—	14	264
2a	234	33	2 358	50	134	687	—	1 080	4	773	—	—	—	—	470	5 823
2b	42	10	338	5	9	18	—	45	1	5	—	—	—	—	1	474
2c	45	4	—	—	19	16	—	150	3	201	—	—	—	—	6	444
3a	155	34	1 773	47	118	633	17	418	4	110	—	42	—	—	483	3 834
3b	161	34	2 358	50	140	687	18	418	4	131	—	42	—	—	497	4 540
4a	155	21	—	35	119	341	17	418	4	91	—	42	—	—	300	1 543
4b	68	27	1 544	7	94	—	15	—	4	109	—	42	—	—	391	2 301
5	18	21	—	7	56	—	6	20	4	12	—	8	—	—	12	164
6a	47	23	—	2	77	227	14	190	3	78	—	19	—	—	283	963
6b	84	24	—	1	88	—	18	40	3	114	—	26	—	—	303	701
6c	10	9	1 464	1	25	252	14	210	—	21	—	18	—	—	245	2 269
7a	—	7	—	47	94	—	—	—	—	60	—	—	—	—	—	208
7b	—	7	—	—	2	325	—	60	—	6	—	—	—	—	268	668

ALLEGATO IV

«SEVESO I» — QUESTIONARIO 1995

QUADRO D'INSIEME

Stato membro Domanda	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	AT	P	FIN	S	UK	Totale
1a	86	21	1 845	49	147	392	18	430	4	122	158	42	57	80	304	3 755
1b	2	—	325	—	10	9	—	38	—	7	—	—	1	—	8	400
2a	254	27	1 845	50	156	690	—	1 068	4	773	—	—	90	—	466	5 423
2b	48	6	325	—	15	17	—	42	—	21	—	—	1	—	8	483
3a	161	41	1 847	47	150	640	18	430	4	116	108	42	64	75	491	4 234
3b	164	41	1 847	50	160	720	18	430	4	141	158	42	66	80	492	4 413
4a	161	21	—	35	150	370	18	430	4	84	108	42	—	44	488	1 955
4b	142	31	1 521	7	133	—	16	84	4	111	4	42	45	49	477	2 666
5	33	18	—	7	50	—	4	84	4	13	39	8	1	25	4	290
6a	53	21	—	2	113	227	14	190	3	78	33	19	—	47	283	1 083
6b	86	21	—	1	76	—	18	179	3	120	73	26	57	80	304	1 044
6c	61	13	1 496	1	24	252	14	319	—	22	33	18	45	—	247	2 545
7a	—	8	—	47	93	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	154
7b	—	7	—	—	6	330	—	—	—	8	—	—	—	—	269	620

ALLEGATO V

«SEVESO I» — QUESTIONARIO 1996

QUADRO D'INSIEME

Stato membro Domanda	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	AT	P	FIN	S	UK	Totale
1a	85	21	1 828	52	147	392	20	430	4	124	140	42	69	69	308	3 731
1b	—	—	338	5	10	—	2	—	—	6	—	—	1	—	1	363
2a	266	27	1 828	53	156	698	—	1 068	4	592	213	—	110	—	466	5 481
2b	4	6	338	5	15	27	—	—	—	3	—	—	1	—	1	400
3a	162	41	1 909	52	150	720	19	430	4	119	100	42	74	69	493	4 384
3b	165	41	1 909	52	160	720	20	430	4	123	140	42	83	69	519	4 477
4a	165	22	—	35	150	370	19	430	4	102	100	42	67	40	488	2 034
4b	152	31	1 582	17	133	—	17	84	4	103	50	42	50	—	477	2 742
5	51	18	—	22	50	—	3	84	4	10	67	10	1	55	10	385
6a	46	21	—	2	113	227	14	190	3	86	50	19	36	41	283	1 131
6b	85	21	—	43	76	—	20	179	3	124	78	28	69	36	308	1 070
6c	61	13	1 612	1	24	252	14	319	—	23	45	18	60	—	247	2 689
7a	—	8	—	47	93	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	150
7b	—	8	—	—	6	330	—	—	—	9	—	—	—	—	269	662

«SEVESO I» — QUESTIONARIO 1997

QUADRO D'INSIEME

Stato membro Domanda	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	AT	P	FIN	S	UK	Totale
1a	89		1 955				19					35	76			
1b	0		283				—					—	—			
2a	280		1 955				—					—	—			
2b	4		283				—					—	—			
3a	197		1 932				18					35	76			
3b	197		1 932				19					35	—			
4a	197		—				18					35	—			
4b	179		1 754				18					35	76			
5	47		—				0					26	0			
6a	61		—				13					18	—			
6b	89		—				16					20	76			
6c	61		1 610				16					18	—			
7a	—		—				0					—	0			
7b	—		—				0					—	—			

«SEVESO I» — QUESTIONARIO 1998

QUADRO D'INSIEME

Stato membro Domanda	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	AT	P	FIN	S	UK	Totale
1a	89		1 893			—	18			124		33	76			
1b	2		273			—	—			1		1	—			
2a	293		1 893			—	—			591		—	—			
2b	4		273			—	—			3		—	—			
3a	207		1 868			—	17			124		33	76			
3b	207		1 868			—	18			129		33	—			
4a	207		—			—	17			116		33	—			
4b	186		1 869			—	17			110		33	76			
5	19		—			—	0			7		18	0			
6a	67		—			—	13			104		18	—			
6b	89		—			—	16			—		15	76			
6c	67		1 559			—	15			35		18	—			
7a	—		—			—	—			9		—	0			
7b	—		—			—	—			6		—	—			

«SEVESO I» — QUESTIONARIO 1999

QUADRO D'INSIEME

Stato membro Domanda	B	DK	D	EL	E	F	IRL	I	L	NL	AT	P	FIN ⁽¹⁾	S	UK	Totale
1a	84	18	1 903	56	152	371	16	313	4	129	133	36	80		320	
1b	1	0	271	4	5	0	—	—	1	5	0	3	1		—	
2a	289	24	1 903	56	164	740	—	—	—	611	253	—	—		—	
2b	1	9	271	4	5	130	—	—	—	15	14	—	—		—	
3a	208	44	1 874	56	160	850	16	301	2	129	219	36	2		508	
3b	208	44	1 874	56	165	850	16	313	2	134	231	36	80		—	
4a	208	19	—	49	160	441	16	301	—	124	141	36	1		293	
4b	208	44	1 849	45	116	—	16	—	—	109	141	34	1		—	
5	22	16	—	50	55	—	0	12	—	—	24	19	—		35	
6a	72	18	—	2	108	280	12	272	2	103	23	18	—		283	
6b	84	18	—	45	80	—	12	65	2	—	50	17	80		—	
6c	72	11	1 562	1	40	280	13	—	—	80	69	18	—		255	
7a	—	7	—	48	100	—	0	—	—	8	—	—	0		—	
7b	—	7	—	—	6	301	0	—	—	6	—	—	80		—	

(¹) Si riferisce alla direttiva «Seveso II».